

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III, V e XIV Camera e 3 ^a , 5 ^a e 14 ^a Senato)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (1 ^a e 4 ^a Senato e XI Camera) ...	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)	»	13
GIUSTIZIA (II)	»	14
DIFESA (IV)	»	21
FINANZE (VI)	»	34
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	61
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	67
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	68

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

PAGINA BIANCA

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente in ordine alle riforme del Regolamento	3
---	---

Giovedì 30 maggio 2013. — Presidenza della Presidente Laura BOLDRINI.

La seduta comincia alle 14.40.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ricorda preliminarmente che nella riunione del 22 maggio era stata rinviata l'espressione del parere sulla richiesta di integrazione della Giunta con un rappresentante del Gruppo Fratelli d'Italia, essendo prevalsa l'esigenza di ulteriori approfondimenti.

Chiede se siano maturate le condizioni per giungere ad una definizione più condivisa della questione o se sia necessario un ulteriore rinvio.

Elio VITO ribadisce il suo parere favorevole sulla questione.

Gianclaudio BRESSA non può che confermare la posizione già rappresentata nella precedente occasione, la cui inoppugnabilità è confermata dalla matematica.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, preso atto che non sono presenti i colleghi Gitti e Pisicchio, ossia coloro che nella precedente riunione avevano rappresentato l'esigenza di un approfondimento, ritiene più corretto rinviare ad altra seduta la decisione.

La Giunta concorda.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente in ordine alle riforme del Regolamento.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ricorda che la discussione è iniziata lo scorso 22 maggio ed è finalizzata alla definizione di indirizzi, di merito e di metodo, per il successivo percorso di riforma.

Esprime soddisfazione per il fatto che nella scorsa seduta si è già registrata un'ampia convergenza sull'obiettivo di concludere l'esame in Giunta entro l'estate, operando in modo il più possibile condiviso. Si era anche convenuto di far avanzare dai Gruppi proprie proposte il più rapidamente possibile, entro un termine da fissare.

Prima di passare al dibattito, segnala che il Presidente del Gruppo Misto Pisicchio, con una lettera del 28 maggio, ha posto la questione della particolare natura di tale Gruppo considerato che esso, secondo il Regolamento, deve essere costituito necessariamente, a differenza degli altri Gruppi che si formano invece sulla base di libere scelte dei deputati. Tale circostanza ne farebbe in sostanza un organo della Camera, con caratteristiche del tutto peculiari anche sul piano della disciplina regolamentare, specie con riferimento alla previsione del relativo statuto. Il Presidente Pisicchio ritiene, infatti, che le regole di funzionamento del Gruppo Misto dovrebbero essere stabilite attraverso strumenti diversi dallo statuto di un'associazione. La questione è certa-

mente meritevole di approfondimento, che ritiene possa trovare posto proprio nell'ambito del processo di riforma regolamentare cui la Giunta si accinge.

Antonio LEONE ritiene la questione sollevata dal collega Pisicchio seria, chiara ed evidente, concordando sul fatto che potrà essere affrontata nell'ambito del processo di riforma regolamentare in atto.

Gianclaudio BRESSA sottolinea come la questione posta, lungi dal poter essere affrontata in modo superficiale, sia di notevole rilievo anche da un punto di vista sistematico e necessiti quindi di adeguato approfondimento nella sede propria, che è quella delle riforme regolamentari cui la Giunta si accinge.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, nel prendere atto di queste considerazioni, sottolinea come sul tema delle riforme regolamentari occorra oggi definire un percorso in modo pragmatico e concreto e si riserva di formulare a tal fine una proposta all'esito del dibattito.

Elio VITO ricorda di aver già pubblicamente ringraziato la Presidente, in occasione della discussione sulle linee generali delle mozioni concernenti l'avvio del percorso delle riforme costituzionali, per aver posto all'attenzione della Giunta il tema delle riforme regolamentari. Apprezza lo sforzo compiuto nel prospettare gli indirizzi di riforma, indicati nella passata riunione, nonché, dal punto di vista metodologico, l'obiettivo di concludere i lavori, quanto meno in sede referente, prima della pausa estiva dei lavori parlamentari.

Si tratta ora a suo avviso di stabilire se i lavori della Giunta debbano essere finalizzati alla definizione di una proposta organica di revisione del Regolamento da sottoporre all'esame dell'Assemblea ovvero di una proposta di modifica di quegli aspetti della disciplina regolamentare che più urgentemente richiedono di essere riformati. Ove si intenda seguire la seconda strada, è evidente, a suo avviso, che la

riforma non più procrastinabile — come del resto evidenziato in sede di Conferenza dei Presidenti di Gruppo dal Ministro per i Rapporti con il Parlamento — è quella concernente la disciplina del procedimento legislativo, né al riguardo ritiene dirimente se si procederà all'esame delle proposte di modifica a tal fine presentate dai Gruppi mediante la costituzione di un Comitato ristretto ovvero mediante la nomina di un relatore.

Fondamentale è invece a suo avviso che siano definite sin d'ora le priorità cui la Giunta intende improntare il suo lavoro.

Obiettivo di una riforma regolamentare, così come delle riforme in generale, non può infatti essere quello di rendere più intellegibile il lavoro parlamentare o quello di migliorare il rapporto tra le istituzioni parlamentari da un lato e i cittadini e la società civile dall'altro. Questo risultato sarà infatti una mera conseguenza del lavoro di riforma, mentre non può costituirne il principio ispiratore, poiché, diversamente, risulterebbe leso lo stesso prestigio delle istituzioni. Infatti, il cattivo funzionamento e l'inadeguatezza dei regolamenti parlamentari sono evidenti ormai da decenni: si tratta dunque di portare a compimento il processo di riforma degli aspetti della disciplina regolamentare che richiedono di essere modificati, nella consapevolezza che questo intervento riformatore migliorerà conseguentemente il rapporto dei cittadini e della società civile con le istituzioni, con il Parlamento e con il suo lavoro. Diversamente, ne emergerebbe l'idea che il lavoro riformatore del Parlamento sia meramente strumentale a raggiungere o a recuperare il consenso, senza considerare, peraltro, che, come dimostra l'esperienza più recente, ogniquale volta la classe politica abbia inteso intraprendere una simile strada, essa si è dimostrata perdente.

In relazione poi alla riforma del procedimento legislativo, ritiene che la principale problematica sulla quale occorre intervenire non sia data da alcuni luoghi comuni ricorrenti, quali il fatto che la produzione legislativa del Parlamento dipenda pressoché interamente dall'inizia-

tiva governativa: il Parlamento esplica infatti pienamente la propria funzione anche e soprattutto esercitando l'attività emendativa sui provvedimenti di iniziativa governativa, nonché svolgendo, in relazione ad essi, la propria attività istruttoria.

La funzione parlamentare si compone poi anche di quell'insieme di attività di indirizzo e di controllo che ne esaltano il ruolo.

Né si può sottacere che, nei principali paesi europei, la concentrazione dell'iniziativa legislativa nell'Esecutivo avviene in misura ben maggiore che nel nostro Paese. La peculiarità del nostro sistema è data dal fatto che l'iniziativa legislativa viene esercitata dal Governo essenzialmente mediante la decretazione d'urgenza, da un lato, e, dall'altro, attraverso le leggi di stabilità, poiché è solo per l'esame di tali provvedimenti che il nostro ordinamento prevede tempi certi e definiti di conversione o di approvazione. A ciò è conseguita la proliferazione di norme all'interno della legge di stabilità (ciò in particolare prima che si procedesse alla riforma della legge di contabilità) e il sovradimensionamento dei decreti-legge; ma questo non è dipeso tanto e solo dalla volontà del Governo, ma anche dall'attitudine dei parlamentari a presentare innumerevoli proposte emendative a tali provvedimenti, anche al fine di introdurre ulteriori ambiti disciplinari, in quanto essi rappresentano appunto gli unici strumenti assistiti da tempi certi e determinati di esame in sede parlamentare.

Anche allo scopo di scongiurare l'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza (locuzione che ritiene preferibile rispetto a quella, cui si fa generalmente ricorso, dell'abuso della decretazione d'urgenza), ritiene necessario che si ponga mano al Regolamento per delineare procedure che garantiscano all'Esecutivo tempi certi di esame e di approvazione dei disegni di legge di attuazione del programma di governo. Tale programma, infatti, è quello che ha riscosso il maggior consenso tra gli elettori e sull'attuazione del quale il Governo ha ricevuto la fiducia del Parlamento.

Risulta infatti di tutta evidenza che l'attuazione del programma di governo

passa per la presentazione di disegni di legge in Parlamento, il quale deve essere coinvolto nell'esame di tali provvedimenti mediante l'esercizio della facoltà emendativa: il suddetto esame non può però privare il Governo della certezza della loro approvazione entro tempi prestabiliti, pena il ricorso, da parte dell'Esecutivo, alla decretazione di urgenza, anche al di là degli stretti presupposti della necessità e dell'urgenza, da un lato, e l'uso, da parte del Parlamento, della legge di conversione quale veicolo per lo svolgimento dell'ordinaria attività legislativa.

Si tratta dunque di delineare procedure di esame parlamentare che garantiscano sia l'effettività dell'ordinaria attività legislativa, sia tempi certi di esame per i disegni di legge di iniziativa governativa. Tempi certi non equivale necessariamente a tempi brevi, dovendo essi dipendere anche dalla complessità delle materie che formano oggetto dell'esame parlamentare. Si consentirebbe così di coordinare la programmazione dei lavori parlamentari con l'agenda governativa.

Nella consapevolezza che solo le riforme costituzionali potranno porre definitivamente rimedio alla questione dei tempi e dell'incertezza nell'attuazione del programma di Governo, ritiene tuttavia che già una riforma dei regolamenti parlamentari nel senso prima indicato rappresenti un primo importantissimo passo. La riforma del procedimento legislativo non dovrà certamente andare nel senso di rendere il Governo *dominus* assoluto della programmazione dei lavori parlamentari, ma – ripete – nel senso di consentirgli di vedere esaminati in tempi certi i disegni di legge che indichi come prioritari, ferma restando la piena discrezionalità del Parlamento nel modificarne i contenuti.

Una simile riforma, da portare a termine, auspicabilmente, prima che l'attività legislativa entri a pieno regime, consentirebbe di limitare l'eccessivo ricorso ai decreti-legge, la dilatazione dei contenuti di tali strumenti nel corso dell'esame parlamentare, nonché la tendenza dei disegni di legge di legge di stabilità a divenire provvedimenti *omnibus*.

Risultano conseguenti a questa riforma i necessari interventi sul Regolamento volti a rafforzare i diritti delle opposizioni, l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo del Parlamento ed il ruolo istruttorio delle Commissioni permanenti. A tale ultimo proposito, non ritiene tuttavia si possa eccessivamente comprimere la facoltà emendativa in Assemblea, sia in considerazione del fatto che, in alcune circostanze, l'esame in Assemblea si è reso necessario per correggere eventuali errori contenuti nei provvedimenti approvati in Commissione, sia in ragione del fatto che, mentre l'esame in Commissione ha, inevitabilmente, un carattere almeno parzialmente settoriale, l'esame in Assemblea garantisce comunque di valutare le discipline approvate in Commissione alla luce dell'interesse generale e complessivo.

Conclusivamente, individuate le priorità di intervento della Giunta, auspica che l'attività riformatrice si possa concludere entro l'estate, anche tenuto conto del lavoro già svolto dagli onorevoli Bressa e Leone nella passata legislatura, delle proposte di modifica al Regolamento presentate dai Gruppi, nonché del dibattito anche esterno al Parlamento su questi temi che testimoniano un'ampia condivisione sulle tematiche in oggetto.

Gianclaudio BRESSA condivide le considerazioni svolte dal collega Vito laddove ha ritenuto che, nel nostro ordinamento, la vera emergenza non sia rappresentata dalla concentrazione dell'iniziativa legislativa in capo al Governo – e i dati sulla produzione normativa nei principali paesi europei ne sono una conferma: purché il Parlamento non venga espropriato dell'esercizio della funzione legislativa, risulta infatti irrilevante che essa dipenda principalmente dall'iniziativa governativa. Le vere anomalie risiedono invece nella disciplina del procedimento legislativo e, a suo avviso, sono rappresentate dall'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza, dalla prassi di presentare maxiemendamenti interamente sostitutivi dei testi all'esame parlamentare e di apporvi la questione di fiducia.

Tale problematica, con l'improcrastinabile esigenza che il ricorso alla decretazione d'urgenza sia ricondotto nei limiti indicati dall'articolo 77 della Costituzione, si può affrontare in due modi, tenendo a mente che l'esigenza di disporre di tempi certi di decisione e la necessità di accelerare l'iter di formazione delle leggi non sono avvertite solo dal Governo ma anche dal Parlamento e da tutti i suoi membri. Pertanto, alla proposta di modifica del procedimento legislativo individuata dal collega Vito nel senso di introdurre corsie d'urgenza e tutti gli strumenti procedurali che ne conseguono per l'esame dei disegni di legge volti all'attuazione del programma di Governo – la quale si pone in linea con le esigenze rappresentate dall'Esecutivo e che ricalca i contenuti di proposte di modifica ai Regolamenti parlamentari all'attenzione sia della Camera che del Senato nella passata legislatura – si affianca la strada indicata dalla Presidente Boldrini nella relazione svolta nella seduta della Giunta del 22 maggio scorso. In quest'ultima prospettiva, l'accelerazione del procedimento di esame parlamentare dei progetti di legge passerebbe per la valorizzazione del ruolo delle Commissioni, su cui verrebbe interamente incentrata l'attività istruttoria volta alla definizione del testo delle leggi, e per l'eliminazione della duplicazione oggi esistente tra alcune fasi dell'attività in Commissione e alcune fasi dell'attività di Assemblea.

Si tratta, a suo avviso, di due soluzioni valide per raggiungere il medesimo scopo, che dovrebbero essere esaminate congiuntamente anche in considerazione del fatto che l'individuazione della strada da percorrere rappresenta, nell'ambito delle riforme regolamentari che la Giunta si accinge ad esaminare, la decisione maggiormente connotata a livello politico. Senza esprimere una personale predilezione per l'una o per l'altra soluzione, ritiene tale esame debba essere svolto congiuntamente a quello degli istituti sulla cui modifica vi è un consenso generalizzato. Si riferisce, ad esempio, all'esame della modifica della disciplina dei Gruppi in senso contrario alla loro frammentazione – ivi inclusa la

questione posta dal Presidente Pisicchio sulla particolare natura del Gruppo Misto – alla disciplina dei tempi degli interventi, alla razionalizzazione degli strumenti del sindacato ispettivo.

Conclusivamente, pur ritenendo che quello posto dal collega Vito rappresenta il cuore delle adottande riforme regolamentari, auspica che la Giunta pervenga rapidamente ad una decisione unitaria del complesso delle questioni poste.

Generoso MELILLA si associa alle considerazioni svolte dal collega Bressa, che assume quale premessa di quelle ulteriori che si appresta a svolgere.

Innanzitutto tiene ad evidenziare come appaia fondamentale risolvere il problema del percorso metodologico da seguire nel processo di riforma regolamentare. Una volta concluso il dibattito generale presso la Giunta sul documento presentato dalla Presidente e oggetto di ampia condivisione, e una volta che i Gruppi abbiano messo sul tappeto le loro proposte, occorrerà definire, infatti, se rimettere la successiva opera di sintesi al Presidente, ovvero se costituire a tal fine un Comitato ristretto. Quest'ultima soluzione gli appare quella più usuale nella prassi, e condurrebbe all'elaborazione di un testo da sottoporre poi all'esame della Giunta in sede plenaria, laddove la prima indicazione presupporrebbe una condivisione totale delle scelte.

Focalizzandosi poi sui temi e sugli indirizzi dell'intervento di riforma regolamentare, e ponendosi come obiettivo quello di un migliore funzionamento del Parlamento, non reputa che il problema della corsia preferenziale a favore del Governo nell'esame dei progetti di legge possa costituire l'asse sul quale impostare le novelle regolamentari; rammenta, infatti, che quella italiana rimane sempre una forma di governo parlamentare, nella quale il ruolo del Parlamento mantiene la sua innegabile centralità, come evidenziato anche dagli interventi del Presidente Napolitano – cui rinnova il senso della sua personale stima sempre crescente – che

quando ha parlato alle Camere riunite ha sempre concluso i suoi interventi esaltando il Parlamento.

Per una corretta valutazione dunque delle disfunzioni legislative, non ci si può soffermare soltanto sulla questione dei tempi di approvazione delle leggi (obiettivo per il quale risulterebbe decisivo il superamento del bicameralismo perfetto), ma occorre concentrarsi soprattutto sul tema della loro qualità; si tratta di tema anche questo evidenziato dal Presidente della Repubblica, che ha fatto espresso riferimento a situazioni di congestione e concitazione che danno luogo a provvedimenti legislativi gravemente carenti sul piano della qualità e che si riflettono assai negativamente sui cittadini, sulle famiglie e le imprese. Ravvisa quindi nel rafforzamento del ruolo delle Commissioni, da rendere più penetrante ed incisivo, la strada da imboccare per incidere su questo aspetto, nella convinzione che proprio il rilancio delle Commissioni, alla stregua di quanto avvenuto ad esempio per la Commissione bilancio, con particolare riferimento ai tempi di approvazione dei documenti contabili, potrà al contempo riflettersi positivamente sia sui tempi che sulla qualità delle leggi. Nello stesso tempo poi occorrerà predisporre misure che favoriscano l'esame delle iniziative legislative di soggetti esterni al Parlamento, quali i Consigli regionali e soprattutto di quelle di iniziativa popolare, in questi anni evidentemente trascurate dal Parlamento, a fronte delle percentuali elevatissime invece di approvazione di leggi di iniziativa governativa.

Ma a suo avviso, la sola funzione legislativa non può esaurire il quadro d'insieme della valutazione dell'azione del Parlamento, che, come è noto, è titolare di altrettanto importanti funzioni di indirizzo e di controllo. Un intervento di riqualificazione di quest'ultime, anche attraverso uno sfoltoimento e una semplificazione degli atti di sindacato ispettivo – sui quali si fa fatica ad avere risposte dal Governo – a suo avviso potrà rafforzare in ciascun membro del Parlamento – spesso compresso tra la disciplina di Gruppo e le

priorità del Governo – la consapevolezza della rilevanza generale del mandato parlamentare, che può invece risultare compromessa dalla ritualità di una funzione ispettiva, assolta spesso solo in un’ottica di pubblicità localistica.

Conclude dunque ribadendo la necessità che l’opera di riforma regolamentare possa svolgersi su una pluralità di assi, che dovranno necessariamente integrarsi tra di loro, attraverso un metodo che assicuri comunque una rapida conclusione del lavoro della Giunta.

Danilo TONINELLI conviene sull’importanza da attribuire all’aspetto metodologico del percorso di riforma, già evidenziato dal collega Melilla, di cui condivide l’indicazione relativa alla costituzione di un Comitato ristretto per la valutazione delle proposte dei Gruppi.

Quanto al merito, ritiene che il problema delle procedure parlamentari da riformare non risieda né nel numero delle leggi approvate dal Parlamento, maggiore di quello di molti altri paesi europei, né nel ruolo del Governo, che si attesta su percentuali di iniziativa legislativa analoghe a quelle riscontrabili nelle altre grandi democrazie europee (pari a circa l’80 per cento), né nei tempi di approvazione, che si presentano nella durata media – 8 mesi, considerevolmente ridotti per i disegni di legge del Governo – assolutamente ragionevoli.

È evidente che dunque si tratta di un problema di qualità delle leggi, e non di quantità.

Quanto ai correttivi, considera in primo luogo la necessità di introdurre – fermo restando il ruolo del Presidente – un organo di garanzia per l’attuazione e l’interpretazione del Regolamento, che eviti il rischio di interpretazioni di parte; altro aspetto è la riforma del procedimento legislativo che, a suo avviso, dovrebbe guardare al modello inglese, riproducendone il rapporto tra Assemblea e Commissioni, e nel quale l’Assemblea definisce preventivamente le linee di indirizzo per le Commissioni: queste quindi intervengono sui profili più tecnici, per poi restituire il

testo nuovamente all’Assemblea (i cui poteri emendativi sono più limitati) per la definitiva approvazione. Terzo aspetto sul quale intervenire è poi quello relativo alla questione di fiducia, il cui ricorso è apparso, soprattutto da parte del Governo Monti, alquanto ragguardevole (il 44 per cento delle leggi è stato approvato con il ricorso al voto di fiducia), con l’evidente conseguenza che il massiccio ricorso alla fiducia inibisce sostanzialmente l’esercizio dell’attività legislativa ordinaria.

Giancarlo GIORGETTI passa in rassegna alcuni temi di un possibile intervento di riforma regolamentare, muovendo dalla sua personale esperienza parlamentare, iniziata nel 1996, anno nel quale le Camere si trovarono a fronteggiare la necessità di convertire un numero elevatissimo di decreti-legge, a seguito della sentenza della Corte costituzionale che ne inibiva la reiterazione. Il Governo, all’epoca, scelse di risolvere le questioni sul tappeto facendo anche un massiccio ricorso alla delega legislativa, strumento che considera, a tutt’oggi, privilegiato per l’attuazione del programma di governo, ma sul cui esercizio appare opportuno introdurre dei correttivi. Al momento, infatti, il ruolo del Parlamento si risolve nell’espressione dei pareri sugli schemi di decreto legislativo, non disponendo invece di strumenti sanzionatori dell’operato del Governo quando questi abbia travalicato i limiti della delega.

Quanto all’altro strumento legislativo di provenienza governativa, e cioè il decreto-legge, fermo restando che, a suo avviso, ogni provvedimento d’urgenza reca nella firma del Capo dello Stato il riconoscimento delle ragioni di straordinaria necessità ed urgenza che ne stanno a fondamento, osserva che sulla base della prassi parlamentare è facilmente riscontrabile come il loro contenuto finisca per dilatarsi proprio per effetto della presentazione di emendamenti di origine governativa.

Elio VITO, intervenendo incidentalmente, tiene a precisare che, a suo avviso,

gli emendamenti del Governo presentati ai decreti legge nel corso del procedimento di conversione, sarebbero da qualificare più correttamente come emendamenti « di fonte governativa » e non di « origine governativa ».

Giancarlo GIORGETTI osserva quindi che alcuni correttivi alle disfunzioni legislative adottati nel corso degli ultimi anni – si riferisce alla nuova e più stringente normativa in materia di contabilità di Stato, introdotta con la legge n. 196 del 2009 – rischiano di essere vanificati se non si proceda ad una loro applicazione rigorosa e conforme in entrambi i rami del Parlamento: è comune esperienza dei membri di questa Camera aver riscontrato, infatti, che a giudizi di inammissibilità di emendamenti, formulati alla Camera sulla base della normativa contabile vigente, non siano corrisposti criteri applicativi altrettanto rigorosi presso l'altro ramo del Parlamento.

Nel sottolineare poi l'inutilità della fase della discussione generale dei provvedimenti in Commissione, desidera richiamare infine l'attenzione della Presidenza e dei colleghi su due ulteriori questioni.

La prima riguarda le garanzie delle opposizioni, che a suo avviso devono far leva, più che sull'iscrizione assicurata di progetti di legge – inevitabilmente destinati alla reiezione – sul potenziamento degli strumenti di controllo, a cominciare dal rafforzamento degli obblighi di risposta del Governo agli atti di sindacato ispettivo, soprattutto in Commissione. In proposito prospetta la possibilità di introdurre quote di atti ispettivi con risposta garantita da parte del Governo.

Altro istituto regolamentare sul quale appare a suo avviso indifferibile una sostanziale modifica è quello degli ordini del giorno, la cui procedura attuale considera quanto mai avvilente e, per certi aspetti, svilente della funzione parlamentare.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, osserva che la farraginosità di alcune fasi procedurali è riscontrabile anche per altri istituti regolamentari o di prassi, quali ad

esempio gli interventi sull'ordine dei lavori di fine seduta, sul cui svolgimento ha avuto modo di confrontarsi oggi con la Conferenza dei capigruppo.

Antonio LEONE si sofferma sulla questione da ultimo posta dal collega Giorgetti, che ha toccato un aspetto molto delicato e interessante perché attiene al rapporto fra regole e procedure della Camera e del Senato ed all'esigenza di una loro maggiore omogeneità, pur nel rispetto dell'autonomia dei due rami del Parlamento. È stata richiamata l'esperienza della riforma della legge di contabilità (della quale è stato relatore e la cui innovatività è stata apprezzata anche in sedi internazionali), ma si tratta in realtà di una questione di portata ben più ampia. Per raggiungere questo obiettivo devono impegnarsi i Gruppi e, soprattutto, le Presidenze delle Camere, con il cui sforzo potranno essere superate le disomogeneità più vistose.

A Laura BOLDRINI, *Presidente*, non sfugge certo l'esigenza che il processo riformatore debba procedere di pari passo nelle due Camere: del resto ha già in agenda un incontro con il Presidente del Senato. Tale metodo di condivisione delle scelte – che non riguarda solo le riforme regolamentari, ma anche altri importanti aspetti della vita parlamentare, che richiedono pur'essi incisivi interventi di riforma, anche a fini di contenimento di spesa – ha rappresentato e rappresenta per lei un impegno fermo e costante per poter raggiungere con efficacia i risultati prefissati, con il sostegno anzitutto dei Capigruppo, i quali possono e debbono farsi carico di un'azione politica coerente nei due rami del Parlamento.

Confida anzi che, con riferimento proprio alle riforme regolamentari, gli stessi membri della Giunta si attivino, con i rispettivi presidenti di Gruppo, in questo senso.

L'obiettivo delle riforme deve restare di alto profilo, comprendendo cioè un pacchetto di modifiche completo: a questo fine non è bene porsi termini temporali

troppo accelerati, incompatibili con il livello elevato dei risultati attesi e con la qualità del lavoro che va fatto. Propone quindi di fissare il termine di giovedì 13 giugno per la presentazione da parte dei Gruppi delle proprie proposte; successivamente esse potranno essere esaminate da un apposito gruppo di lavoro, da lei presieduto, composto, in modo da bilanciare il criterio di proporzionalità con quello di rappresentatività, dai colleghi Bressa, Giorgetti, Giorgis, Gitti, Leone, Melilla, Pisicchio e Toninelli. Al gruppo di lavoro sarà affidato il compito di elaborare entro la fine del mese di giugno una proposta di sintesi e di riferirne alla Giunta, che potrà essere successivamente convocata.

Elio VITO, vista la tabella di marcia prefigurata, non ritiene pregiudicata la possibilità che le riforme regolamentari possano essere approvate anche dall'Assemblea entro il mese di luglio.

Antonio LEONE propone di abbreviare il termine di presentazione delle proposte da parte dei Gruppi.

Gianclaudio BRESSA richiama la necessità che il processo di riforma regolamentare viaggi nei due rami del Parlamento con una tempistica simile e coordinata e preannunzia a tal fine un'iniziativa del suo Gruppo per assicurare un raccordo con l'omologo del Senato.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ribadisce la sua intenzione di rappresentare l'esigenza indicata dal deputato Bressa al Presidente del Senato. Quanto alle istanze di accelerazione dei termini, fermo restando che la presentazione delle proposte da parte di ciascun Gruppo potrà essere anche più tempestiva di quanto ipotizzato, ritiene comunque necessario che essi siano congrui, in modo da contribuire ad assicurare la qualità del lavoro.

La Giunta concorda sulla proposta della Presidente.

La seduta termina alle 15.30.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione), 5^a (Programmazione economica, bilancio) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sugli esiti del Consiglio europeo del 22 maggio 2013 (*Svolgimento e conclusione*) 11

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Giovedì 30 maggio 2013. — Presidenza del presidente della 14^a Commissione del Senato della Repubblica Vannino CHITI. — Interviene il ministro degli affari europei Enzo Moavero Milanesi.

La seduta comincia alle 8.40.

Sugli esiti del Consiglio europeo del 22 maggio 2013.

(Svolgimento e conclusione).

Vannino CHITI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e satellitare.

Introduce quindi brevemente la discussione.

Dopo un breve intervento del senatore Pier Ferdinando CASINI, *presidente della 3^a Commissione del Senato*, il ministro Enzo MOAVERO MILANESI rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni e porre quesiti il senatore Giorgio TONINI (PD), i deputati Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) e Sandro GOZI (PD), i senatori Paolo GUERRIERI PALEOTTI (PD) e Luis Alberto ORELLANA (M5S), il deputato Deborah BERGAMINI (PdL), il senatore Linda LANZILLOTTA (SCpI), i deputati Khalid CHAOUKI (PD), Generoso MELILLA (SEL), Emanuele PRATAVIERA (LNA), Carlo SIBILIA (M5S), Rocco PALESE (PdL) e Lello DI GIOIA (Misto), Michele BORDO, *presidente della XIV Commissione*, Francesco BOCCIA, *presidente della V Commissione*, e Fabrizio CICCHITTO, *presidente della III Commissione*.

Il ministro ENZO MOAVERO MILANESI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Vannino CHITI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 10.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica e XI (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale di rappresentanti delle organizzazioni sindacali e degli organismi rappresentativi delle categorie interessate nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP (Atto n. 11) 12

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 30 maggio 2013.

Audizione informale di rappresentanti delle organizzazioni sindacali e degli organismi rappresentativi delle categorie interessate nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repub-

blica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP (Atto n. 11).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 16.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1012: DL 54/2013

Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.

Audizione dei rappresentanti della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze	13
Audizione dei rappresentanti della Confedilizia	13
Audizione dei rappresentanti di Confapi	13
Audizione dei rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia	13

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 30 maggio 2013.

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1012: DL 54/2013 Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.

Audizione dei rappresentanti della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.15 alle 11.

Audizione dei rappresentanti della Confedilizia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.35.

Audizione dei rappresentanti di Confapi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 11.50.

Audizione dei rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.50 alle 12.10.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 251 Vendola e C. 328 Francesco Sanna e C. 923 Micillo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	14
Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. C. 631 Ferranti (<i>Esame e rinvio</i>)	15
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'efficacia del sistema giudiziario in relazione all'esame della proposta di legge C. 331 Ferranti, recante la delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.	
Audizione del capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Giovanni Tamburino, del presidente del tribunale di Milano, Livia Pomodoro, e del presidente aggiunto dell'ufficio GIP del tribunale di Milano, Claudio Castelli (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	20

SEDE REFERENTE

Giovedì 30 maggio 2013 — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 13.05.

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 251 Vendola e C. 328 Francesco Sanna e C. 923 Micillo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 28 maggio 2013.

Francesco SANNA (PD), quale primo firmatario della proposta di legge n. 328, auspica che l'encomiabile scelta di procedere ad una rapida istruttoria parlamentare possa essere coronata da un'ampia convergenza sul merito. In particolare, ritiene che le differenti formulazioni delle proposte di legge depositate non debbano costituire un ostacolo alla formazione di un testo ampiamente condiviso, dichiarando la propria disponibilità a sostenere un simile testo.

In ordine alla proposta di legge n. 328, ritiene che siano opportuni alcuni chiarimenti.

Il primo luogo con tale proposta di legge non si vuole affatto — come pure taluno ha autorevolmente sostenuto — punire con una pena elevata il clientelismo politico. Il voto di scambio, infatti, è un fenomeno completamente diverso, che

coinvolge la capacità della criminalità organizzata di esercitare una forza corruttiva sulla democrazia e di asservire l'amministrazione pubblica agli interessi della criminalità stessa, che vengono estesi ad « ogni utilità », anche non economica.

La previsione dell'estensione della punibilità a chi « si adopera per far ottenere la promessa di voti », è stata da taluno interpretata come se si volesse anticipare la soglia di punibilità, creando una fattispecie di delitto tentato punita con la stessa pena prevista per il delitto consumato. Precisa quindi come, per quanto la formulazione della norma possa essere oggetto di approfondimento e di miglioramento, non fosse assolutamente questa l'intenzione dei presentatori della proposta di legge. Lo scopo dell'inciso è piuttosto quello di rendere punibile il collaboratore dell'uomo politico che corrompe o si fa corrompere e che percepisce per sé o per altri i vantaggi derivanti dall'intervento dell'organizzazione criminale.

Precisa quindi come il riferimento alla « disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa » prenda in considerazione il fatto che, nell'ambito del contratto criminale, mentre la prestazione dell'organizzazione criminale può essere eseguita subito, quella dell'uomo politico può essere eseguita in futuro. Ritiene che anche in questo caso si possa lavorare per rendere la fattispecie più determinata, ma che sia comunque importante sanzionare lo scambio che si perfeziona nel futuro.

Gaetano PIEPOLI (SCpI) esprime la propria contrarietà all'inserimento di clausole generali nelle norme penali, perché questo contraddice l'esigenza, espressa in Costituzione, di tipicità delle fattispecie penali. Vi è inoltre l'esigenza di inserire la fattispecie penale in un quadro di garanzie che escludono l'attribuzione al giudice di un ambito eccessivo e indeterminato di discrezionalità interpretativa. Esprime quindi perplessità su taluni aspetti della proposta del collega Sanna, sottolineando anche la difficoltà di delineare il concetto di utilità non patrimoniale.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, ringrazia il collega Sanna per l'intervento e dichiara di condividere quanto detto oggi nell'ottica del raggiungimento del miglior risultato in tempi brevi.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda come nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi si sia stabilito di procedere a un ciclo di audizioni in materia e auspica che gli auditi possano fornire un utile contributo anche ai fini di una migliore determinazione della fattispecie. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali.

C. 631 Ferranti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carlo SARRO (PdL), *relatore*, rileva preliminarmente che la custodia cautelare ha oramai finito per assumere una valenza surrogatoria della pena detentiva che dovrebbe per lo più essere conseguenza di una sentenza definitiva di condanna. Osserva a tale proposito che la lunghezza dei processi rende meno certa, e comunque molto ritardata, l'applicazione della sanzione e che in questo contesto la restrizione cautelare finisce per essere percepita, erroneamente, come l'unica vera pena capace di avere un immediato effetto deterrente e preventivo. Si tratta di una stortura che può essere corretta non solo attraverso una rivisitazione della disciplina codicistica della custodia cautelare, ma anche – anzi, specialmente – intervenendo sul processo rendendolo conforme al principio costituzionale della ragionevole durata.

Osserva che la proposta di legge in esame interviene su una materia estremamente delicata per uno Stato di diritto, in quanto per il legislatore affrontare il tema della riforma della disciplina delle misure

cautelari personali significa sostanzialmente verificare fin dove lo Stato possa spingersi per ragioni di sicurezza nel limitare, fino ad azzerarla, la libertà personale di un soggetto in assenza di una sentenza definitiva che abbia accertato la responsabilità in merito ad un determinato reato. Tale materia può trovare una corretta disciplina legislativa solo a condizione che si proceda ad un attento bilanciamento tra il diritto fondamentale della libertà individuale e le esigenze di giustizia a tutela della collettività.

In questo contesto appare evidente quanto sia necessario assicurare una disciplina dell'istituto che non dia spazio ad incertezze applicative, prevedendo criteri tassativi e specifici ai quali il giudice debba attenersi.

Tutti condividono l'assunto secondo cui la disciplina legislativa delle misure cautelari deve essere del tutto compatibile con i principi costituzionali ed, in particolare, con il principio di presunzione di innocenza, mentre divergenze possono esservi nella individuazione del punto di equilibrio tra diritti fondamentali dell'individuo, da un lato, ed esigenze connesse all'accertamento giudiziale del reato, dall'altro. Il compito di trovare questo punto di equilibrio spetta in prima battuta al legislatore che deve disciplinare la materia in maniera tale da considerare l'adozione di una misura restrittiva della libertà personale come una *extrema ratio*. Lo stesso bilanciamento deve poi fare in concreto il giudice.

In effetti, il codice di procedura penale stabilisce che «nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza» e, quindi, che devono essere accertate in concreto delle esigenze previste specificamente, quali il pericolo che l'indagato commetta un altro reato, che possa inquinare le prove o che possa darsi alla fuga. Inoltre si prevede che la custodia cautelare in carcere possa essere disposta solamente in merito a reati di una certa gravità, individuati in base alla pena editale. Si stabilisce espressamente che «La

custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata».

A fronte di questa disciplina legislativa che sembrerebbe relegare la custodia cautelare ad una misura residuale ed eccezionale vi sono i dati drammatici dell'applicazione concreta della misura.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatore*, osserva preliminarmente osserva che rendere la disciplina legislativa delle misure cautelari più stringente, nel senso di sottolinearne la funzione di misura estrema da utilizzare solo ove sia realmente necessaria per ragioni di sicurezza e processuali, significa di fatto anche introdurre nell'ordinamento delle misure volte a ridurre il drammatico sovraffollamento carcerario, considerato che circa il 40 per cento dei detenuti è in attesa di giudizio. Inoltre sottolinea come un uso distorto delle misure cautelari sia strettamente connesso alla patologia del processo dovuta alla sua irragionevole durata.

Dopo aver rilevato che nel dibattito sulla custodia cautelare vengono spesso richiamati come coincidenti il principio di non colpevolezza ed il principio di presunzione di innocenza per quanto questi in realtà hanno un diverso significato, sottolinea come la disciplina dell'istituto debba ispirarsi ai principi di adeguatezza e di proporzionalità affinché dell'istituto non se ne faccia un uso distorto.

Richiama quindi la Relazione dell'amministrazione della giustizia per l'anno 2012 svolta il 25 gennaio 2013 dall'allora Primo Presidente della Corte di cassazione, Ernesto Lupo, dove si legge che «Con riguardo alle misure precautelari e cautelari detentive, nel gennaio 2012, abbiamo qualificato come inaccettabile una percentuale dei detenuti in custodia cautelare pari a circa il 40 per cento, che, per quanto diminuita negli ultimi decenni, e pur tenendo conto del fatto che circa la metà di questa aliquota riguarda imputati condannati in primo grado, rappresenta un sintomo perdurante dei gravi squilibri del sistema processuale penale italiano. (...). Riconducendo il sacrificio della li-

bertà personale alla sua natura di *extrema ratio*, non solo si diminuirebbe la popolazione carceraria e si ridurrebbe il pericolo di carcerazioni sofferte da persone che potrebbero poi essere riconosciute innocenti, ma si otterrebbe indirettamente di rendere più celeri i giudizi sul merito della responsabilità penale, riversando su di questi corrispondenti mezzi materiali e umani. È questo che ci spinse a richiamare i giudici a un più responsabile ricorso alla misura carceraria, segnalando come già il sistema imponga di considerare realisticamente le esigenze cautelari e di saggiarne prudentemente l'effettiva attualità; di valutare e privilegiare ogni modo alternativo di loro contenimento, adeguando le decisioni ai principi di proporzionalità e di adeguatezza. Sennonché, a dicembre 2012 circa il 60 per cento dei 65.701 detenuti, di cui si è detto, risultano condannati in via definitiva; sicché il numero di detenuti in custodia cautelare è ancora inaccettabilmente elevato. (...) Le ordinanze cautelari e i provvedimenti di riesame continuano a essere caratterizzati da assoluto squilibrio tra la parte dedicata alla gravità indiziaria e la motivazione in punto di necessità cautelare, troppo spesso dedicando poche stereotipate parole alla valutazione d'inadeguatezza di misure attenuate, che di fatto continuano ad essere adottate in misura percentuale significativamente ridotta (in particolare per stranieri e indigenti). Proiettando i dati dei ricorsi per cassazione, emerge infine che ancora nell'anno trascorso le procedure relative alle misure cautelari personali costituiscono circa il 9 per cento del totale di tutte le decisioni assunte nel settore penale (cognizione, esecuzione, sorveglianza, prevenzione), impegnando dunque in termini corrispondenti magistrati e personale amministrativo delle procure e degli uffici giudicanti (in particolare, g.i.p., tribunale "della libertà", Corte di cassazione), con indiretta significativa incidenza sui tempi di definizione dei procedimenti ordinari. »

Segnala che La Corte europea dei diritti dell'uomo – nella recente sentenza 8 gennaio 2013 (Torreggiani ed altri, contro

Italia) che ha condannato l'Italia per violazione dell'articolo 3 della Convenzione in relazione alle inumane condizioni di detenzione – ha evidenziato come il problema del sovraffollamento carcerario sia legato anche all'eccessivo uso della custodia cautelare in carcere. Le misure cautelari dovrebbero essere, secondo la CEDU, le minime compatibili con gli interessi della giustizia e invece il 42 per cento dei detenuti è recluso in regime di custodia cautelare alla quale nella metà dei casi, non seguirà una condanna definitiva. Secondo la Corte « l'applicazione della custodia cautelare e la sua durata dovrebbero essere ridotte al minimo compatibile con gli interessi della giustizia. Gli Stati membri dovrebbero, al riguardo, assicurarsi che la loro legislazione e la loro prassi siano conformi alle disposizioni pertinenti della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo ed alla giurisprudenza dei suoi organi di controllo e lasciarsi guidare dai principi enunciati nella Raccomandazione n. R (80) 11 in materia di custodia cautelare per quanto riguarda, in particolare, i motivi che consentono l'applicazione della custodia cautelare ». La CEDU ritiene « opportuno fare un uso più ampio possibile delle alternative alla custodia cautelare quali ad esempio l'obbligo, per l'indagato, di risiedere ad un indirizzo specificato, il divieto di lasciare o di raggiungere un luogo senza autorizzazione, la scarcerazione su cauzione, o il controllo e il sostegno di un organismo specificato dall'autorità giudiziaria. A tale proposito è opportuno valutare attentamente la possibilità di controllare tramite sistemi di sorveglianza elettronici l'obbligo di dimorare nel luogo precisato. Per sostenere il ricorso efficace e umano alla custodia cautelare, è necessario impegnare le risorse economiche e umane necessarie e, eventualmente, mettere a punto i mezzi procedurali e tecnici di gestione appropriati ».

Per quanto attiene al contenuto specifico della proposta di legge, questa è composta da 9 articoli.

Gli articoli 1 e 2 modificano l'articolo 274 c.p.p. relativo alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari, precisandone i presupposti.

Le condizioni attualmente previste dall'articolo 274 sono: il pericolo di inquinamento delle prove (comma 1, lett. *a*); il pericolo di fuga (comma 2, lett. *b*); il pericolo di reiterazione dei reati (comma 3, lett. *c*).

Gli articoli 1 e 2 della proposta di legge paiono volti a limitare la discrezionalità del giudice che si vuole più stringente sia nella valutazione del pericolo di fuga (articolo 1) che in quello di reiterazione del reato (articolo 2). Le lett. *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 274 sono così modificate con l'aggiunta della previsione, in entrambi i casi, della verifica, oltre che della concretezza, anche dell'attualità del pericolo.

Lo stesso articolo 274 c.p.p. è integrato nel suo contenuto dall'articolo 3 della proposta di legge con un nuovo comma 1-bis in base a cui: il pericolo di fuga alla base delle esigenze cautelari non può essere desunto solo dalla gravità del reato attribuito (in tal senso, si consideri la citata Cass., Sez. Un., sentenza n. 34537 del 2001); il pericolo di reiterazione del reato non può dedursi esclusivamente dalle modalità del fatto-reato e la personalità dell'indagato (o dell'imputato) non può parimenti dedursi unicamente dalle circostanze del fatto addebitato.

L'articolo 4 del provvedimento in esame interviene, poi, sull'articolo 275 c.p.p. in materia di scelta delle misure cautelari.

È, infatti, sostituito il comma 2-*bis* che attualmente prevede il divieto di applicazione della custodia cautelare quando il giudice ritenga che con la sentenza possa concedersi la sospensione condizionale della pena (ai sensi dell'articolo 163 c.p.).

Nello stesso caso, il nuovo comma 2-*bis* aggiunge anche il divieto di applicazione degli arresti domiciliari qualora il giudice ritenga che possa essere concessa la sospensione condizionale.

La nuova disposizione codifica quanto già affermato dalla giurisprudenza (v. tra le altre: Cass., sentt. nn. 58 e 3607/1997, 6480/1988, 18683/2008). Va inoltre considerato che l'articolo 284, comma 5, c.p.p., prevede espressamente che l'imputato agli arresti domiciliari « si considera in stato di custodia cautelare ».

Anche gli articoli 5 e 6 della proposta di legge novellano l'articolo 275 del codice di procedura penale.

L'articolo 5 riformula il primo periodo del comma 3 dell'articolo 275 c.p.p. che stabilisce che la custodia cautelare in carcere può essere disposta « *soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata* »; la custodia cautelare in carcere rappresenta, quindi, l'*extrema ratio*.

La nuova disposizione conferma il carattere residuale della custodia cautelare, con la specificazione che essa può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive (in luogo di « ogni altra misura »), anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate.

L'articolo 6 della proposta di legge riguarda l'applicazione della custodia in carcere per alcuni reati più gravi.

L'articolo 6 della p.d.l. – novellando il secondo e sopprimendo il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 275 c.p.p. – limita la presunzione di idoneità della misura carceraria in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai soli delitti di associazione sovversiva (articolo 270 c.p.), associazione terroristica, anche internazionale (articolo 270-*bis* c.p.), associazione mafiosa (articolo 416-*bis* c.p.) e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (articolo 74, decreto del Presidente della Repubblica 309/1990). La modifica proposta ripropone la versione della norma voluta dalla legge n. 332 del 1995, di riforma della custodia cautelare.

L'articolo 7, infine, modifica l'articolo 299 c.p.p. in materia di controlli successivi da parte del giudice sulla legittimità della misura cautelare applicata (revoca e sostituzione delle misure).

Il comma 1 è novellato prevedendosi la possibile revoca (su istanza dell'imputato o

del PM, ex comma 3) solo « per ragioni sopravvenute ». La relazione alla p.d.l. motiva tale modifica in ragione dell'opportunità di escludere « domande fondate su argomenti già interamente valutati in precedenza, le quali sono così da ritenere inammissibili ». Complementare alla modifica al comma 1 è la riformulazione del comma 3-ter dell'articolo 299 relativa all'interrogatorio dell'indagato (articolo 7, comma 2, della p.d.l.).

La norma vigente prevede che il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di decidere può interrogare la persona sottoposta alle indagini.

L'interrogatorio è, invece, obbligatorio se la domanda di revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati.

Il nuovo comma 3-ter sopprime il primo periodo (relativo all'interrogatorio facoltativo) e prevede l'interrogatorio obbligatorio dell'indagato solo se la domanda si basa su « fatti » sopravvenuti e la persona ne faccia richiesta.

L'articolo 8 del provvedimento interviene sull'articolo 308 c.p.p. che prevede i termini della perdita di efficacia sia delle misure coercitive (diverse dalla custodia cautelare) sia delle misure interdittive.

Le prime (comma 1) perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini di durata massima della custodia cautelare.

In base al comma 2, le misure interdittive perdono efficacia decorsi due mesi dall'inizio della loro esecuzione, ferma restando la possibilità di rinnovazione *ultra termine* in caso siano state disposte per esigenze probatorie (e osservati, in ogni caso i limiti massimi di durata della custodia cautelare).

L'articolo 8 della p.d.l. estende da 2 mesi a 12 mesi il periodo di possibile applicazione delle misure interdittive da parte del giudice. Rimane ferma la possibilità di poterne disporre la rinnovazione (entro i limiti massimi previsti dal comma 1) quando le misure siano disposte per esigenze probatorie.

Sul punto va ricordato l'analogo intervento della cd. legge anticorruzione (L. 190/2012) che – aggiungendo un comma 2-*bis* all'articolo 308 c.p.p. – ha esteso da 2 a 6 mesi l'efficacia delle misure interdittive nel caso si proceda per numerosi, specifici delitti contro la pubblica amministrazione. In ogni caso, il comma 2-*bis* prevede – qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie – che il giudice possa disporre la rinnovazione anche oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini di durata massima della custodia cautelare, previsti dall'articolo 303 c.p.p.

L'articolo 9 interviene sul decreto del Presidente della Repubblica 309/1990 (Testo Unico stupefacenti), novellandone l'articolo 73, comma 5: viene così dimezzata da 6 a 3 anni la pena della reclusione (la pena pecuniaria della multa da 3.000 a 26.000 euro resta immutata) quando il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope risulti di lieve entità, in relazione alle modalità o alle circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze.

La relazione illustrativa giustifica quest'unica disposizione della p.d.l. che incide sul diritto sostanziale rilevando come, per la frequenza della fattispecie di spaccio e detenzione di modica quantità di stupefacente, l'abbassamento della pena sotto i 4 anni « dovrebbe permettere » nella prassi, « di ridurre significativamente i casi quotidiani di applicazione della custodia cautelare ».

Come accennato, infatti, l'articolo 280, comma 2, c.p.p. stabilisce che la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

Conclude auspicando che la Commissione proceda ad un rapido ed approfondito esame, anche attraverso lo svolgimento delle audizioni, della proposta di legge.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 30 maggio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Ferri.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sull'efficacia del sistema giudiziario in relazione all'esame della proposta di legge C. 331 Ferranti, recante la delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

Audizione del capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Giovanni Tamburino, del presidente del tribunale di Milano, Livia Pomodoro, e del presidente aggiunto dell'ufficio GIP del tribunale di Milano, Claudio Castelli.

(Svolgimento e rinvio).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori odierni sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giovanni TAMBURINO, *capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Donatella FERRANTI, *presidente*, Sofia AMODDIO (PD), Antonio MAROTTA (PdL) e Franco VAZIO (PD).

Giovanni TAMBURINO, *capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria*, risponde ai quesiti posti.

Livia POMODORO, *presidente del tribunale di Milano*, e Claudio CASTELLI, *presidente aggiunto dell'ufficio GIP del tribunale di Milano*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni Franco VAZIO (PD), il Sottosegretario Cosimo FERRI, David ERMINI (PD), Carlo SARRO (PdL) e Donatella FERRANTI, *presidente*.

Livia POMODORO, *presidente del tribunale di Milano*, e Claudio CASTELLI, *presidente aggiunto dell'ufficio GIP del tribunale di Milano*, rispondono ai quesiti posti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00201 Duranti: Sulla partecipazione al programma per la realizzazione dell'aereo JSF (F-35) e agli accordi NATO di condivisione nucleare	21
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	25
5-00205 Cicu: Sull'attuazione della legge 31 dicembre 2012, n. 244, sulla revisione dello strumento militare	22
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	27
5-00202 D'Arienzo: Sulla soppressione di alcuni Comandi in Veneto ed in Friuli nella prospettiva della riforma dello strumento militare	22
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	29
5-00203 Nastri: Sulla partecipazione dei volontari in ferma breve ai concorsi per il reclutamento di allievi della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze armate e sulle iniziative da intraprendere al fine di esaurire le graduatorie dei concorsi già espletate	23
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	30
5-00204 Frusone: Sulla mancata trasmissione della Relazione annuale sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento	23
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	32

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 30 maggio 2013. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giacchino Alfano.

La seduta comincia alle 9.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tra-

mite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00201 Duranti: Sulla partecipazione al programma per la realizzazione dell'aereo JSF (F-35) e agli accordi NATO di condivisione nucleare.

Donatella DURANTI (SEL) illustra l'interrogazione in titolo evidenziando come il combinato disposto delle potenzialità del *Joint Strike Fighter* e della possibilità di sganciare le nuove testate nucleari *B61-12*

rappresentino una combinazione offensiva tale da mettere in discussione qualsiasi accordo di riduzione delle armi nucleari. Ciò, a suo avviso, oltre ad esporre strategicamente il nostro Paese, costituisce anche una violazione dell'articolo 11 della Costituzione.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Donatella DURANTI (SEL), nel dichiararsi insoddisfatta dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo, rileva con dispiacere che essa non contiene elementi di novità rispetto a quanto già delineato, in via più generale, dal Ministro Mauro nell'audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero. Vede, pertanto, confermate le preoccupazioni del suo gruppo riguardo il fatto che l'*F-35* sia considerato dal Governo come uno strumento per il mantenimento della pace e ciò in palese incoerenza con il dettato costituzionale. Ritiene che tale concezione del modello di difesa non sia coerente con lo spirito dell'articolo 11 della Costituzione e che, con riferimento alla scelta di siffatti programmi d'arma, il Parlamento debba esercitare una titolarità completa e non limitata al solo strumento del parere in Commissione.

Quanto al tema della partecipazione agli accordi NATO di condivisione nucleare, ricorda come in un primo tempo l'Amministrazione Obama avesse manifestato la volontà di fare ulteriori passi in direzione della non proliferazione delle armi nucleari, determinando l'iniziativa di molti Paesi europei, tra cui la Germania, il Belgio o i Paesi Bassi, a considerare la revisione di tali accordi. Al riguardo non si comprendono le ragioni per cui l'Italia, pur avendo essendo parte del Trattato di Non Proliferazione, non possa procedere a sua volta a una riconsiderazione della propria partecipazione ai citati accordi. Ribadisce, infine, che la posizione del suo gruppo è contraria alla presenza di ordigni nucleari sul territorio italiano ed in generale ad un modello di difesa concepito

come mero strumento di politica estera e non strettamente vincolato al rispetto dell'articolo 11 della Costituzione.

5-00205 Cicu: Sull'attuazione della legge 31 dicembre 2012, n. 244, sulla revisione dello strumento militare.

Salvatore CICU (Pdl) illustra l'interrogazione in titolo, ricordando come nella scorsa legislatura fosse stato approvato l'ordine del giorno n. 9/5569/22 – a firma dell'onorevole Cirielli – che impegnava il Governo ad adottare i decreti legislativi discendenti dalla legge sulla revisione dello strumento militare in modo da consentire che il nuovo Parlamento potesse pienamente esplicitare i propri poteri di indirizzo e di controllo.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Salvatore CICU (Pdl), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, confidando che vi sia un effettivo seguito alla celerità preannunciata dal sottosegretario.

5-00202 D'Arienzo: Sulla soppressione di alcuni Comandi in Veneto ed in Friuli nella prospettiva della riforma dello strumento militare.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), dopo essersi associato alla richiesta del collega Cicu, illustra l'interrogazione in titolo perorando, in particolare, la sospensione del decreto ministeriale che ha disposto, tra gli altri, la soppressione del 1° Comando forze di difesa di Vittorio Veneto.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Vincenzo D'ARIENZO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo che ha confermato le notizie già in suo possesso e, dunque, lo sconfinamento dei provvedimenti su un terreno

concernente l'attuazione della delega di cui alla legge n. 244 del 2012. Ritiene che tale scelta sia in contrasto con lo spirito della stessa legge delega e violi l'ordine del giorno n. 9/5569/22. Per questo, auspica che possano essere il Parlamento e le Commissioni – e non già gli Stati maggiori delle Forze armate per la via gerarchica – ad esprimersi sulla chiusura di alcuni comandi conferendo, in tal modo, la giusta dignità a un tema assai delicato e che sta sconvolgendo la vita di moltissimi militari e delle loro famiglie. Nel ribadire, dunque, una posizione assolutamente contraria a quella esposta dal Governo nella risposta, preannuncia che il tema oggetto dell'interrogazione sarà riproposto in ulteriori atti di sindacato ispettivo.

5-00203 Nastri: Sulla partecipazione dei volontari in ferma breve ai concorsi per il reclutamento di allievi della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze armate e sulle iniziative da intraprendere al fine di esaurire le graduatorie dei concorsi già espletate.

Elio VITO, *presidente*, coglie l'occasione per rivolgere un saluto al collega Cirielli richiamandone il lavoro svolto in qualità di autorevole presidente della Commissione nel corso della passata legislatura.

Edmondo CIRIELLI (FdI) ringrazia il presidente Vito per le parole di apprezzamento e, in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto evidenziando, in particolare, come l'Amministrazione della Difesa abbia disatteso le disposizioni normative che riservano le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche ai volontari in ferma breve.

Con riguardo al blocco dello scorrimento delle graduatorie di concorsi già espletati, sottolinea come ciò rappresenti un'autentica vergogna, paragonabile a una vera e propria truffa nei confronti di quanti hanno deciso di prestare servizio nelle Forze armate come volontari in virtù di false promesse che asserivano la stabi-

lizzazione dopo un solo anno di servizio. Occorre che il Governo assuma determinazioni tali da manifestare in concreto il riconoscimento del lavoro svolto da questi servitori dello Stato e di testimoniare nei loro confronti il dovuto rispetto da parte delle istituzioni.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Edmondo CIRIELLI (FdI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Alfano, cui riconosce serietà e attenzione verso le problematiche oggetto dell'interrogazione. Osserva, tuttavia, che i concorsi in parola non sono aperti alla generalità dei concorrenti e che alla categoria di precariato in esame era stato garantito l'assorbimento tramite lo scorrimento automatico delle graduatorie, non più avvenuto per effetto dell'applicazione della disciplina relativa al blocco del *turn over*. A tutto ciò aggiunge che esiste un'evidente disparità di trattamento tra i volontari in ferma breve – spesso impegnati per molti anni anche nelle missioni all'estero – e le altre forme di precariato alle quali possono applicarsi le disposizioni dello Statuto dei lavoratori che stabiliscono in tre anni la durata massima di questo periodo di lavoro.

5-00204 Frusone: Sulla mancata trasmissione della Relazione annuale sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento.

Luca FRUSONE (M5S) illustra l'interrogazione in titolo sottolineando la necessità di assicurare piena attuazione all'articolo 5 della legge n. 185 del 1990 anche in considerazione della crescita registrata nel mercato dei materiali d'armamento.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Luca FRUSONE (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo limitatamente alla parte che riguarda l'attività svolta dall'Amministrazione della difesa. Ritiene, comunque, che debba essere sollecitata l'azione degli altri ministeri, soprattutto con riguardo alla predisposizione dell'elenco dei Paesi ritenuti dall'ONU responsabili di gravi violazioni dei diritti umani e del riepilogo in dettaglio suddiviso per istituti di credito, affinché la Relazione annuale sulle esportazioni di sistemi mi-

litari possa essere al più presto predisposta nella sua totalità, dando così adempimento — sia pur in ritardo — a quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 185 del 1990. Si dichiara, quindi, fiducioso che tale documento sarà al più presto disponibile e ringrazia il sottosegretario attendendo che tale obbligo sia assolto.

Elio VITO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.40.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00201 Duranti: Sulla partecipazione al programma per la realizzazione dell'aereo JSF (F-35) e agli accordi NATO di condivisione nucleare.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In primo luogo, si evidenzia che l'impegno di appartenenza all'Alleanza Atlantica assunto dal nostro Paese ed i relativi vincoli sono conseguenti a decisioni prese in passato, ribadite nel tempo e condivise, tra l'altro, dal Parlamento.

L'Alleanza Atlantica costituisce per l'Italia un cardine essenziale della nostra sicurezza e, unitamente all'appartenenza all'Unione europea, il pilastro della nostra politica internazionale, volta al rafforzamento della pace, della stabilità e della sicurezza globale.

In tale quadro, l'Alleanza Atlantica ha costantemente riesaminato, nel tempo, la propria politica nucleare, nonché il dispositivo di tali forze nell'ambito dei Paesi alleati.

Infatti, nel corso degli anni, in piena coerenza con l'evoluzione del quadro geo-strategico, il numero di armi nucleari a disposizione dell'Alleanza Atlantica è stato drasticamente ridotto, al pari della prontezza operativa. Inoltre, la NATO, in tempo di pace, non mantiene più alcun piano di utilizzo di tali armi, né le concepisce come dirette a qualche specifico nemico.

Rammento, in proposito, che la NATO ha recentemente adottato la revisione della difesa e della deterrenza dell'Alleanza in occasione del Vertice di Chicago nel maggio 2012.

Nella circostanza è stata, comunque, confermata la necessità per l'Alleanza di avere una gamma completa di capacità di difesa e deterrenza, convenzionali, anti-

missile e nucleari, avendo riconosciuto, in piena sintonia con la posizione espressa dal Presidente Obama a Praga il 5 aprile 2009, che finché ci saranno le armi nucleari, l'Alleanza dovrà mantenere una sua capacità di deterrenza analoga.

In tale occasione, tuttavia, la Dichiarazione adottata a Chicago utilizza comunque un linguaggio evolutivo, che tiene conto del citato discorso del Presidente Obama a Praga e del rapporto con la Russia, che dispone di importanti dotazioni di armi nucleari in Europa, con la prospettiva di una maggiore trasparenza e, se ci fossero le condizioni, di una ulteriore riduzione degli armamenti.

Va sottolineato al riguardo che la definizione della «Politica nucleare della NATO» è attuata con il pieno consenso esplicito di tutti i Paesi alleati, siano essi potenze nucleari o non-nucleari.

Anche l'Italia, quindi, partecipa a tutti i processi decisionali alleati, condividendone le decisioni collettive e onorando gli impegni che ne scaturiscono.

Detto questo, resta l'impegno per l'Italia nella direzione di un disarmo graduale e progressivo, rafforzato proprio dal nuovo concetto strategico della NATO e dalla Dichiarazione di Lisbona, che rappresenta uno dei principali punti qualificanti della nostra azione internazionale.

Per quanto attiene, infine, alla partecipazione al programma di acquisizione dei velivoli *F-35*, esso consentirà al Paese, così come sottolineato dallo stesso Mini-

stro della Difesa in sede di illustrazione delle linee programmatiche del Dicastero, di continuare a svolgere un ruolo credibile e affidabile all'interno delle alleanze di riferimento, attraverso la messa a dispo-

sizione di capacità flessibili ed integrabili con le forze armate straniere, nel più ampio quadro dell'impegno collettivo della comunità internazionale per la pace e la stabilità globale.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00205 Cicu: Sull'attuazione della legge 31 dicembre 2012, n. 244, sulla revisione dello strumento militare.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Desidero rappresentare brevemente, in premessa, la *ratio* di fondo sottesa al provvedimento di revisione dello strumento militare indicando, al contempo, i principi direttivi che lo guidano.

Il processo di revisione in atto mira ad ottenere uno Strumento che risponda a due requisiti fondamentali: la sostenibilità finanziaria e l'efficienza operativa.

L'intervento legislativo si fonda sul presupposto che durante l'intero processo di revisione venga assicurato alla Difesa un quadro finanziario tendenzialmente stabile.

Il provvedimento è adottato nel rispetto di principi e criteri direttivi che, in estrema sintesi, riguardano:

una graduale revisione numerica del personale militare civile della Difesa;

un riordino complessivo dell'assetto organizzativo del Ministero della Difesa;

una rimodulazione dei programmi di ammodernamento tecnologico;

l'esercizio delle attribuzioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dei Capi di Stato Maggiore di Forza Armata, del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Segretario Generale della Difesa, secondo quanto previsto dal codice dell'ordinamento militare;

la razionalizzazione delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche.

La delega dovrà essere esercitata entro il 31 gennaio 2014.

Tanto premesso, ritengo opportuno citare un passaggio dell'intervento del Ministro della difesa, in sede di audizione delle linee programmatiche del Dicastero, tenutasi in data 15 maggio 2013 dinanzi alle Commissioni congiunte (IV Camera e 4^a Senato): « È quindi intenzione del Governo, in attuazione di quanto disposto dal precedente Parlamento, capitalizzare le potenzialità innovative della cosiddetta "Legge Delega di revisione dello strumento militare", attraverso l'efficace e tempestiva attivazione dei decreti delegati. Sono confermati gli obiettivi di riduzione strutturale di consistenza organica del personale militare e civile della difesa, al fine di recuperare risorse da destinare all'operatività dello strumento militare. Civili e militari dovranno operare in forma più integrata, superando ogni residua e non necessaria compartimentazione fra il mondo civile e militare, all'interno della Difesa ».

Chiarito quanto sopra e con espresso riferimento a quanto evidenziato negli atti, sottolineo che nella seduta dell'11 dicembre 2012, presso l'Assemblea della Camera dei Deputati, in sede di discussione del disegno di legge (S. 3271) recante « Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia », è stato accettato dal Governo *pro tempore* l'ordine del giorno n. 9/5569/22 dell'Onorevole Cirielli, che impegnava l'Esecutivo, tenendo conto del prossimo scioglimento delle Camere e dei tempi di ricostituzione delle Commissioni parlamentari, ad adottare i decreti legislativi in modo da consentire che il nuovo

Parlamento potesse pienamente esplicitare i propri poteri di indirizzo e di controllo in relazione ai contenuti degli atti attuativi della delega.

In ragione dell'impegno assunto dal precedente Governo ed al fine di dare riscontro ai quesiti posti con le interrogazioni in parola, rendo noto che gli uffici competenti stanno elaborando, con ogni consentita speditezza, i decreti in argomento per disciplinare la revisione in senso riduttivo, proprio per consentire al Parlamento, attraverso un confronto

aperto, partecipativo e scevro da posizioni pregiudiziali, di poter esercitare la sua funzione di indirizzo e di controllo e di poter apportare ogni misura correttiva ritenuta necessaria.

Ricordo, inoltre, che l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, disciplina in modo dettagliato i passaggi procedurali richiesti per l'adozione dei decreti legislativi e che il Dicastero, *in subiecta materia*, intende attenersi scrupolosamente a quanto disposto dalla citata disposizione normativa.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00202 D'Arienzo: Sulla soppressione di alcuni Comandi in Veneto ed in Friuli nella prospettiva della riforma dello strumento militare.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento, agli specifici quesiti posti in merito alla Caserma di Vittorio Veneto, oggi sede del 1° Comando Forze di Difesa, confermo che, nell'ambito degli studi di natura capacitativa delle Unità dell'Esercito, è stato previsto per il 2013 il provvedimento di soppressione del citato Comando e la contestuale riconfigurazione del Comando Divisione « Mantova » in Firenze. I presupposti di tale provvedimento sono riconducibili all'esigenza di razionalizzare i Comandi deputati a svolgere la funzione di Comando e Controllo nell'area operativa, che porteranno a prevedere in ambito Forza armata non più Comandi di livello Corpo d'Armata, bensì Comandi di livello divisionale.

Rappresento, al riguardo che, al di là di considerazioni strettamente operativo-funzionali, tale trasferimento renderà disponibili, sulla piazza di Vittorio Veneto, ben 6 infrastrutture – occupate dal predetto Comando – a fronte dell'utilizzo, nella sede di Firenze, di una sola infrastruttura, la Caserma « Predieri ».

Tale Caserma, già sede del disciolto Comando multinazionale della Forza Operativa Europea di Reazione Rapida (EUROFOR), è un'infrastruttura che si presta, soprattutto dal punto di vista info-strutturale, ad ospitare un Comando di tale livello ordinativo.

Pertanto, un siffatto provvedimento si colloca appieno nell'alveo del dettato della legge n. 244 del 2012, laddove esprime la cogenza di concentrare gli enti militari in un minore numero di infrastrutture, allo scopo di ridurre ed ottimizzare il parco infrastrutturale delle Forze Armate.

Con riferimento, infine, alla richiesta di informazioni in ordine alla soppressione del Comando della Brigata di Cavalleria « Pozzuolo del Friuli » (e del proprio Reparto Comando), rendo noto che essa discende dall'esigenza operativa di dotare tutte le grandi Unità di livello Brigata degli assetti necessari allo sviluppo autonomo della manovra. Nello specifico, la collocazione della capacità esplorante, propria dei reggimenti di cavalleria, oggi inquadrati nella brigata di cavalleria « Pozzuolo del Friuli », in ciascuna brigata di manovra dell'Esercito, ha fatto decadere l'esigenza di mantenere una Grande Unità elementare di cavalleria le cui infrastrutture, peraltro, non risultano più adeguate.

Evidenzio che l'attuazione del provvedimento in parola rientra in un più ampio programma di revisione in chiave riduttiva dell'Esercito, avente lo scopo di conseguire irrinunciabili e non più differibili economie di gestione.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00203 Nastri: Sulla partecipazione dei volontari in ferma breve ai concorsi per il reclutamento di allievi della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze armate e sulle iniziative da intraprendere al fine di esaurire le graduatorie dei concorsi già espletate.

TESTO DELLA RISPOSTA

In primo luogo, si conferma che i concorsi per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di Polizia, fino al 2020, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno, nell'ottica di incentivare i reclutamenti al fine di evitare nei primi anni di introduzione delle nuove figure dei volontari, rischiose carenze negli organici della truppa, in conseguenza della sospensione del servizio obbligatorio di leva.

Ciò posto, tuttavia, si fa notare che, è stata data puntuale applicazione alle disposizioni di cui al citato articolo 2, comma 209, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che hanno come destinatari anche i volontari in ferma breve (VFB)

Infatti, le Forze di Polizia sono state autorizzate ad assumere, secondo le risorse disponibili, rispettivamente negli anni 2010, 2011 e 2012, personale proveniente dai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle Forze armate, in servizio o in congedo (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2010, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2011 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2013).

I VFB, inoltre, hanno anche le possibilità di partecipare ai concorsi straordinari che le Forze armate emanano per sopperire alle eventuali carenze organiche nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze armate (articolo 2205 del codice dell'ordinamento militare).

In particolare, il ricorso a tali concorsi straordinari ha consentito alle Forze armate di transitare nel servizio permanente un numero consistente di VFB, anche congedati, benché idonei non vincitori delle Forze di Polizia. Basti pensare che l'ultimo concorso straordinario bandito dall'Esercito ha registrato 773 vincitori su 987 posti disponibili, senza idonei non vincitori.

Con riguardo, invece, al cosiddetto « scorrimento » delle graduatorie, si fa notare che nell'ordinamento militare non è contemplata una previsione normativa in tal senso.

Al riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza l'utilizzazione della medesima graduatoria per la copertura di posti successivamente resisi disponibili ha carattere eccezionale, rispetto alla regola generale per cui i posti devono essere coperti, previo apposito concorso dai soli vincitori. La configurazione dell'obbligo di « scorrimento » o della preclusione all'indizione di un nuovo concorso, in quanto incidente sulla potestà di autodeterminazione discrezionale dell'Amministrazione non può che conseguire (nella vigenza del principio di legalità) a prescrizioni normative espresse.

Inoltre, l'eventuale « scorrimento » non consentirebbe di verificare il possesso dei previsti requisiti di età, efficienza, idoneità psico-fisica e attitudinale che, nel frattempo, potrebbero non essere più rispon-

denti, nonché precluderebbe la possibilità di accesso alle Forze armate ad altri potenziali concorrenti.

In tale quadro, non si può sottacere che la *spending review*, nell'ottica di ridurre e razionalizzare la spesa pubblica, abbia avuto riverberi, tra l'altro, sui reclutamenti delle Forze armate in conseguenza della riduzione dei relativi organici (decreto-legge n. 95 del 2012), e sulle assunzioni delle Forze di Polizia per effetto delle riduzioni del *turn over*, ancorché quest'ultime mitigate dalla successiva legge di stabilità per l'anno 2013.

In virtù di quest'ultima legge, che ha portato la misura del *turn over* dal 20 per cento al 50 per cento delle cessazioni dal servizio avvenute nel 2012, si prevede di poter incorporare, tra l'altro, nell'anno 2013, una volta ottenute le prescritte autorizzazioni, circa 800 allievi carabinieri attingendo dalle graduatorie dell'anno 2012.

Al riguardo sul sito ufficiale del Dicastero sono stati pubblicati una serie di chiarimenti che ad ogni buon conto si allegano alla presente risposta.

Si assicura, infine, che l'Amministrazione, tuttavia, continuerà a riservare massima attenzione a tale questione, sia nell'ottica di soddisfare le legittime aspettative dei vincitori di concorso, sia in relazione alla salvaguardia della funzionalità delle Forze armate attraverso la corretta alimentazione dei ruoli del personale in parola.

In tale ottica, è costante l'azione del competente Stato Maggiore della Difesa, in raccordo con le Amministrazioni interessate, in esito alla quale l'Arma dei carabinieri e la Guardia di Finanza, esperiranno, per quanto consentito, tutte le vie possibili per recuperare i concorrenti idonei vincitori che sono rimasti esclusi a causa delle predette riduzioni del *turn over*.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-00204 Frusone: Sulla mancata trasmissione della Relazione annuale sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi preme precisare, in primo luogo, con riferimento alla « Relazione annuale sulle esportazioni di sistemi militari » per l'anno 2012, che la Difesa ha provveduto, in data 28 marzo 2013, ad inoltrare la documentazione di competenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 185 del 1990.

Chiarito questo aspetto, per quanto riguarda la gestione del settore dell'*export* militare e la vendita nel mercato interno delle armi, la normativa italiana relativa alle autorizzazioni dei materiali di armamento si caratterizza per essere, a livello sia europeo che internazionale, una delle legislazioni più rigorose in materia, come si evince chiaramente dallo stesso articolato della legge n. 185 del 1990.

Durante l'intero percorso autorizzativo, infatti, viene posta in essere da parte delle diverse articolazioni del Ministero degli Affari Esteri – competente al rilascio delle autorizzazioni finali – in collaborazione con i Ministeri dell'Interno e della Difesa, una complessa serie di valutazioni in merito all'opportunità politica delle diverse operazioni, con particolare attenzione alle situazioni di rischio presenti non solo all'interno dei singoli Paesi, ma anche nelle Regioni in cui si trovano i materiali.

Le movimentazioni di materiali di armamento dall'Italia verso l'estero avvengono sulla base di un sistema molto articolato di criteri, procedure e adem-

pimenti, che mirano ad ottenere garanzie sull'arrivo a destinazione dei materiali, sulla piena affidabilità dell'utilizzatore finale, nonché tutte le assicurazioni previste affinché non vi siano cessioni a terzi.

Vorrei segnalare che tali criteri sono stati rafforzati con il recepimento della direttiva 43/2009 nel corpo normativo della legge n. 185 del 1990, consentendo di incrementare ulteriormente la capacità di controllo e garanzia sul settore e, questo, grazie all'introduzione di strumenti tra i quali meritano di essere menzionate la certificazione e le relative ispezioni presso le Aziende del settore difesa.

Per quanto concerne, poi, i materiali assoggettati alle procedure di cui alla legge n. 185 del 1990, sottolineo che con decreto del Ministro della difesa 11 aprile 2012, è stato adottato il vigente elenco dei materiali d'armamento, di cui all'articolo 2 della richiamata legge n. 185 del 1990, elaborato sulla base delle liste di materiali militari approvate nel dicembre 2010 nell'ambito dell'Accordo sul controllo delle esportazioni degli armamenti convenzionali e dei materiali e delle tecnologie *dual-use* sensibili, di cui l'Italia fa parte (*Wassenaar Arrangement*), nonché dell'elenco di prodotti per la difesa allegato alla direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, così come modificato dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE.

Quanto, invece, alla direttiva europea 2012/47/UE del 14 dicembre 2012, che modifica nuovamente l'elenco di prodotti per la difesa allegato alla menzionata direttiva 2009/43/CE, la Difesa ha predi-

sposto lo schema di decreto di approvazione del nuovo elenco di materiali che è stato già inoltrato alla concertazione interministeriale (ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 185 del 1990).

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00185 Busin: Definizione dell'ambito di applicazione della disciplina in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore e del committente per i versamenti a titolo di ritenute sui redditi da lavoro dipendente e di IVA nell'ambito dei contratti di appalto e subappalto di opere e servizi	35
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	44
5-00186 Zanetti ed altri: Revisione della disciplina tributaria sulle società di comodo	36
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	46
5-00187 Causi: Impatto delle misure per il contrasto dell'evasione fiscale introdotte dal decreto-legge n. 201 del 2011	36
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	48
5-00188 Capelli ed altri: Riconoscimento della valenza retroattiva, a fini ICI, del carattere di ruralità dei fabbricati	38
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	51
5-00189 Bernardo: Proroga dei termini per la presentazione del Modello Unico 2013 e per il versamento della prima rata dell'IMU	38
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	53
5-00190 Barbanti ed altri: Effetti sulla capacità creditizia della Cassa depositi e prestiti della partecipazione della stessa CdP al capitale di una nuova società alla quale fosse conferita la rete di Telecom	39
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	54
RISOLUZIONI:	
7-00005 Sottanelli ed altri: Proroga della detraibilità al 50 per cento delle spese di ristrutturazione edilizia.	
7-00025 Barbanti ed altri: Rafforzamento del regime di detraibilità delle spese per la ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica degli edifici (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	40
Sui lavori della Commissione	43
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva su: « Gli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali » (<i>Deliberazione</i>)	43
<i>ALLEGATO 7 (Programma deliberato dalla Commissione)</i>	56
AVVERTENZA	43

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 30 maggio 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9 alle 9.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 30 maggio 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Sabrina De Camillis.

La seduta comincia alle 9.05.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00185 Busin: Definizione dell'ambito di applicazione della disciplina in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore e del committente per i versamenti a titolo di ritenute sui redditi da lavoro dipendente e di IVA nell'ambito dei contratti di appalto e subappalto di opere e servizi.

Filippo BUSIN (LNA) illustra la propria interrogazione, evidenziando come l'articolo 13-ter del decreto-legge n. 83 del 2012 abbia modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell'ambito dei contratti d'appalto e subappalto di opere e servizi, prevedendo la responsabilità solidale dell'appaltatore e del committente per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore e dall'appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto. A tale riguardo segnala come, sebbene le

piccole e medie imprese costituiscano l'asse portante dell'economia italiana, anche in termini occupazionali, proprio queste ultime siano gravate da un eccessivo carico fiscale e burocratico, e siano penalizzate dalla lentezza della giustizia.

In questo contesto sottolinea come la disciplina sopra richiamata abbia sollevato alcuni problemi interpretativi circa il relativo ambito di applicazione e le tipologie di contratti interessate, tanto da costringere l'Agenzia delle entrate ad emanare una circolare interpretativa che, tuttavia, non è riuscita a fugare i dubbi relativi all'applicazione di tali disposizioni. Infatti, stante l'attuale formulazione della norma, questa troverebbe applicazione non solo per gli appalti concernenti il settore edilizio, ma si estenderebbe anche agli appalti di opere o servizi non riferibili a questo settore e riguarderebbe anche i contratti d'opera previsti dall'articolo 2222 del codice civile o, addirittura, i contratti di semplice fornitura di beni o servizi.

Alla luce di quanto richiamato, l'interrogazione intende conoscere gli orientamenti del Governo in merito e se l'Esecutivo non ritenga necessario fornire una chiara e definitiva indicazione al fine di precisare che i contratti di appalto da assoggettare alla disciplina di cui al citato articolo 13-ter del decreto-legge n. 83, sono solo quelli relativi al comparto delle grandi opere edilizie.

Il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Filippo BUSIN (LNA) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, limitatamente alla parte in cui si chiarisce che devono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione della normativa oggetto dell'interrogazione le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi, quali, ad esempio, il contratto d'opera disciplinato dall'articolo 2222 del codice civile. Evidenzia tuttavia come permanga, in capo alle piccole e medie imprese, un carico burocratico ec-

cessivo, invitando pertanto a riflettere circa un'eventuale limitazione dell'ambito di applicazione della disciplina sulla responsabilità fiscale nell'ambito dei contratti d'appalto e subappalto di opere e servizi, attraverso la previsione di specifiche soglie di valore.

5-00186 Zanetti ed altri: Revisione della disciplina tributaria sulle società di comodo.

Enrico ZANETTI (SCpI), illustra la propria interrogazione, la quale riguarda la disciplina tributaria delle società di comodo ed il regime presuntivo che in tale ambito è previsto.

A tale riguardo evidenzia come negli ultimi anni si sia registrato un crescente inasprimento di tale normativa, ampliando il raggio d'azione delle norme che fanno scattare la « presunzione di non operatività » e i conseguenti obblighi di dichiarazione di una base imponibile figurativa minima ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP, con la conseguente applicazione di una maggiorazione IRES di 10,5 punti percentuali ed una limitazione dei diritti di detrazione e rimborso a fini IVA, salvo che il contribuente ottenga la disapplicazione della disciplina in questione mediante risposta favorevole da parte dell'Agenzia delle entrate ad apposita istanza di interpello.

In tale ambito evidenzia come la crisi economica che attanaglia il sistema produttivo italiano da ormai alcuni anni renda definitivamente irragionevoli, sulla base delle evidenze empiriche rinvenibili dal mercato, i coefficienti di rendimento presuntivo che la disciplina delle società di comodo applica a tutt'oggi sui beni sociali, a cominciare da quelli immobili, e come appaia palesemente iniqua la norma che amplia l'operatività della presunzione alle società che registrano perdite per tre periodi consecutivi.

Chiede, pertanto, al Governo se non ritenga opportuno procedere con urgenza ad una revisione al ribasso dei coefficienti di rendimento presuntivo previsti dalla citata disciplina sulle società di comodo, in

modo analogo a quanto è avvenuto e sta avvenendo con riferimento agli studi di settore, nonché adottare urgenti iniziative volte anche ad ampliare la presunzione di non operatività, valutando altresì la possibilità di prevedere un apposito regime agevolato volto a incentivare, entro termini temporali definiti, lo scioglimento di società che dovessero risultare non operative.

Il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Enrico ZANETTI (SCpI) stigmatizza il fatto che la risposta fornita dal sottosegretario non chiarisca quale sia l'orientamento politico che il Ministero dell'economia e delle finanze intende assumere su questi temi, ma si limiti a riprendere la posizione dell'Amministrazione finanziaria.

In particolare, in merito alla valutazione sulla riduzione di gettito legata all'ipotesi di modificare la disciplina relativa alla presunzione di non operatività delle società in perdita sistematica da tre anni, estendendo tale periodo da tre a cinque anni, quantificata dal sottosegretario in circa 130 milioni di euro su base annua, evidenzia come tale valutazione indichi chiaramente che al momento sono impropriamente assoggettati al regime delle società di comodo anche soggetti i quali, a rigore, non vi dovrebbero rientrare.

Sottolinea quindi l'esigenza di superare miopi atteggiamenti di chiusura che non consentono di risolvere i problemi evidenziati.

5-00187 Causi: Impatto delle misure per il contrasto dell'evasione fiscale introdotte dal decreto-legge n. 201 del 2011.

Marco CAUSI (PD) illustra la propria interrogazione, avente ad oggetto il fenomeno dell'evasione fiscale che, come è noto, rappresenta un problema rilevante dal punto di vista economico e del be-

nessere sociale, in quanto comporta effetti negativi sull'equilibrio finanziario, sull'equità, sulla distribuzione del reddito e sull'efficienza nell'allocazione delle risorse.

Ricordando come diversi interventi legislativi adottati nel corso degli ultimi anni abbiano rafforzato le sanzioni amministrative tributarie, nonché i poteri di controllo e di indagine degli organi dell'amministrazione finanziaria, e come siano state introdotte norme volte, complessivamente, a promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile, riconoscendo benefici fiscali a fronte di maggiori obblighi di trasparenza, l'atto di sindacato ispettivo intende conoscere quale sia l'impatto effettivo delle misure di contrasto dell'evasione fiscale recentemente adottate, in particolare quelle recate dal decreto-legge n. 201 del 2011, anche allo scopo di compiere su di esse una valutazione e di adottare eventuali interventi correttivi finalizzati a rafforzarne l'efficacia.

Il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco CAUSI (PD), pur ringraziando il Sottosegretario De Camillis per la sua presenza, stigmatizza l'assenza di rappresentanti del Ministro dell'economia e delle finanze. Si dichiara quindi quasi del tutto insoddisfatto della risposta, fatta eccezione per il profilo, da ultimo richiamato, relativo all'entità numerica dei beneficiari del regime premiale previsto per i contribuenti che applicano studi di settore. Rileva infatti come la risposta fornita abbia un carattere meramente compilativo, limitandosi a illustrare la normativa vigente, che la Commissione Finanze ben conosce.

A tale riguardo, evidenzia come l'atto di sindacato ispettivo richiedesse al Governo di fornire una compiuta valutazione circa l'efficacia della normativa recentemente introdotta in materia di contrasto all'evasione, sulla base di un'analisi fattuale ed applicativa che appare particolarmente

necessaria per i lavori della Commissione, al fine di evitare che il dibattito politico su tale materia rimanga prigioniero di pesanti tare ideologiche.

Segnala quindi come il suo gruppo si riservi ulteriori iniziative parlamentari in merito, preannunciando la presentazione una risoluzione volta ad approfondire i temi oggetto dell'interrogazione, al fine di ottenere in merito dall'Esecutivo più puntuali elementi di valutazione.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, si dichiara sconcertato per il tenore burocratico della risposta, la quale evidenzia una scarsa sensibilità da parte del Governo rispetto ai temi dell'evasione fiscale, che costituisce il principale problema dell'economia italiana, come dimostrato dal preoccupante calo delle entrate IVA, il quale, oltre che alla difficile situazione congiunturale, è legato alla ripresa dei fenomeni di evasione, in particolare in tale settore. Sottolinea, a questo riguardo, come il contrasto all'evasione debba essere perseguito con forza, non solo per ragioni di bilancio, ma, soprattutto, per un'esigenza di maggiore equità fiscale tra i contribuenti.

Il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS assicura la massima sensibilità del Governo sulle problematiche dell'evasione fiscale, ricordando come, nel rapporto annuale sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale che il Ministro dell'economia è tenuto a trasmettere alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 299, lettera *b*), della legge n. 228 del 2012, saranno comunicati al Parlamento gli elementi informativi richiesti nell'interrogazione.

Marco CAUSI (PD), con riferimento alla considerazione da ultimo svolta dal sottosegretario, sottolinea come il Parlamento non possa attendere la trasmissione di tale rapporto, la quale è prevista entro il mese di settembre in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, per disporre di tali dati, i quali risultano fondamentali per

orientare correttamente l'attività legislativa su tale fondamentale aspetto della politica tributaria.

5-00188 Capelli ed altri: Riconoscimento della valenza retroattiva, a fini ICI, del carattere di ruralità dei fabbricati.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, evidenziando l'esistenza di diversi orientamenti delle commissioni tributarie provinciali in merito agli avvisi di accertamento che i comuni stanno inviando ai cittadini relativamente al pagamento dell'ICI dei fabbricati rurali per le annualità pregresse.

In tale contesto evidenzia come la formulazione della normativa in vigore abbia prodotto varie interpretazioni giurisprudenziali, delle quali una si fonda in particolare sull'argomento che il decreto ministeriale del 26 luglio 2012, il quale ha riconosciuto la valenza retroattiva del requisito della ruralità con la stessa formulazione in precedenza prevista all'articolo 7 del decreto-legge n. 70 del 2011, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 201 del 2011, sia una fonte secondaria rispetto al decreto-legge n. 214 del 2011, che invece, all'articolo 13, comma 14-*bis*, non fa alcuna menzione di tale valenza retroattiva.

Al riguardo l'interrogazione chiede pertanto se il Governo intenda assumere iniziative per chiarire ulteriormente con una nuova norma, anche attraverso un'interpretazione autentica, la valenza retroattiva del carattere di ruralità dei fabbricati ai fini ICI, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, come previsto dal decreto ministeriale sopra richiamato.

Il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) si dichiara soddisfatto della risposta.

5-00189 Bernardo: Proroga dei termini per la presentazione del Modello Unico 2013 e per il versamento della prima rata dell'IMU.

Maurizio BERNARDO (PdL) illustra la propria interrogazione, la quale segnala come l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma abbia lamentato la mancata disponibilità della versione definitiva del sistema informatico Gerico, che risulta indispensabile per la compilazione e il calcolo degli studi di settore.

In tale contesto, in vista della prossima scadenza del 17 giugno per il versamento del saldo e dell'eventuale primo acconto delle imposte dirette, la quale coincide peraltro con il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale unica – IMU, il cui attuale quadro applicativo appare ancora incerto e complesso, l'atto di sindacato ispettivo chiede se il Governo non ritenga opportuno prorogare all'8 luglio 2013 il termine ultimo per la presentazione del Modello Unico 2013 e per il versamento della prima rata dell'IMU, al fine di garantire un'adeguata e puntuale assistenza ai contribuenti da parte degli intermediari fiscali, nel quadro di una proficua e corretta collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e tale categoria.

Il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Maurizio BERNARDO (PdL), nel dichiararsi soddisfatto per la risposta, e pur riconoscendo ampiamente la professionalità e le competenze del sottosegretario De Camillis, che ringrazia per la sua presenza odierna, coglie l'occasione per sottolineare l'esigenza che ai lavori della Commissione partecipino i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Chiede quindi al Presidente di farsi interprete presso il Governo di tale fondamentale necessità, al fine di garantire la più proficua e corretta collaborazione tra

la Commissione e l'Esecutivo, che non può evidentemente svolgere la propria funzione sottraendosi al confronto parlamentare.

5-00190 Barbanti ed altri: Effetti sulla capacità creditizia della Cassa depositi e prestiti della partecipazione della stessa CdP al capitale di una nuova società alla quale fosse conferita la rete di Telecom.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, evidenziando come il 9 e il 23 maggio scorso si sia riunito il consiglio di amministrazione di Telecom Italia per l'approvazione dei dati trimestrali e per esaminare l'ipotesi di aggregazione con la società 3 Italia e il progetto di separazione della rete. A tale riguardo fa presente come i dati del resoconto di gestione al 31 marzo 2013 esaminati dal Consiglio di amministrazione evidenzino un quadro societario caratterizzato da un indebitamento finanziario netto di quasi 29 miliardi di euro, in aumento di 493 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2012, e con un *trend* negativo di tutti gli indicatori di performance finanziari, tra cui il flusso di cassa della gestione operativa.

Ricorda, inoltre, che il Consiglio di amministrazione di Telecom ha deciso la prosecuzione degli approfondimenti in merito alla possibile operazione di aggregazione con la Hutchison Whampoa, operazione che sarà determinante ai fini del controllo della stessa Telecom.

Rileva inoltre come, secondo numerose notizie di stampa, il *management* di Telecom avrebbe l'intenzione di separare l'*asset* infrastrutturale dai servizi, costituendo una nuova società, con la prospettiva di cedere una quota di quest'ultima alla Cassa depositi e prestiti, probabilmente nell'ambito di un'offerta pubblica iniziale (IPO), comunque mantenendo la maggioranza assoluta. Tale scorporo dell'infrastruttura dai servizi non convince i sindacati e molti analisti indipendenti, perché non risolverebbe il problema del debito gravante sul gruppo oltre a determinare pesanti ricadute sul piano occupazionale.

Il problema del debito, infatti, verrebbe solo in parte risolto da tale operazione, sia se Telecom cedesse alla Cassa depositi e prestiti la maggioranza della nuova società cui fosse conferita la rete (la quale è valutata in non meno di 15 miliardi), sia se il debito di Telecom fosse trasferito *in toto* a tale nuova società.

In tale ambito evidenzia come siano molteplici gli aspetti ancora poco chiari relativi al futuro della più importante compagnia telefonica del Paese e come, in particolare, sorgano dubbi sulla posizione che la nuova società assumerà nei confronti degli ingenti debiti di Telecom, sul margine di gestione che si registrerà, sul ruolo che lo Stato assumerà nei confronti della nuova società, sul destino degli 82.000 dipendenti all'indomani della cessione, sull'utilizzo futuro delle centrali (svendute da Telecom a Pirelli RE durante la fallimentare gestione Tronchetti Provera e riaffittate dalla stessa Telecom a caro prezzo), nonché sulla titolarità degli 80 brevetti IT-lab e dei circa 600 brevetti registrati che hanno permesso al Paese di ritagliarsi comunque un ruolo di avanguardia nel settore delle telecomunicazioni.

In questo contesto l'interrogazione, nell'evidenziare come la Cassa depositi e prestiti, in particolare il Fondo strategico italiano (FSI), attraverso il suo Presidente Gorno Tempini, abbia espresso interesse a partecipare a tale operazione, richiama l'esigenza di valutare con attenzione gli effetti che essa potrebbe avere sulla stessa Cassa, la quale, attraverso il risparmio postale, svolge una rilevante funzione creditizia a favore del settore produttivo, tenendo altresì presente che ad oggi non è ancora stata ricostituita la Commissione parlamentare bicamerale per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

Alla luce di tali considerazioni, l'atto di sindacato ispettivo chiede al Governo se non ritenga opportuno rinviare una simile operazione, al fine di consentire al Parlamento, nelle sedi opportune, e quindi anche in seno alla Commissione Finanze, di valutarne l'impatto sulla tutela dei risparmiatori e sulla capacità creditizia

della Cassa depositi e prestiti, considerata l'importante e delicata funzione di quest'ultima nella raccolta e gestione del risparmio postale.

Il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Daniele PESCO (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, considerando in particolare positivamente il fatto che non siano state ancora adottate deliberazioni in merito alle ipotesi indicate dall'interrogazione.

Pur ritenendo opportuno sostenere le iniziative di investimento che possano rafforzare la dotazione infrastrutturale del Paese, considera prioritario mantenere la capacità della Cassa depositi e prestiti di finanziare le imprese, nonché tutelare i risparmiatori postali rispetto ai potenziali rischi di complesse operazioni societarie.

Auspica quindi che sia al più presto ricostituita la Commissione parlamentare per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, al fine di consentire al Parlamento di esercitare un controllo su tale fondamentale istituto.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, con riferimento ai rilievi, espressi dai deputati Causi e Bernardo, circa la mancata partecipazione alla seduta odierna di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, assicura che sarà sua cura segnalare con forza la questione al Governo.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.55.

RISOLUZIONI

Giovedì 30 maggio 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per i

rapporti con il Parlamento Sabrina De Camillis.

La seduta comincia alle 9.55.

7-00005 Sottanelli ed altri: Proroga della detraibilità al 50 per cento delle spese di ristrutturazione edilizia.

7-00025 Barbanti ed altri: Rafforzamento del regime di detraibilità delle spese per la ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica degli edifici.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che le risoluzioni nn. 7-00005 e 7-00025, vertendo sulla medesima materia, saranno discusse congiuntamente.

Rileva quindi come, prima di entrare nel merito degli atti di indirizzo in discussione, appaia necessario chiarire come si intenda procedere, sia valutando se sussistano le condizioni politiche per giungere alla definizione di un testo unificato delle risoluzioni, auspicabilmente condiviso da tutti i gruppi parlamentari, sia definendo la tempistica della discussione, verificando a tale riguardo se è ipotizzabile procedere alla votazione degli atti nella seduta odierna, ovvero se è preferibile rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) ritiene opportuno procedere, già nella seduta odierna, alla votazione degli atti di indirizzo, al fine di consentire alla Commissione di incidere sulle scelte del Governo in materia di agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie, in considerazione del fatto che l'Esecutivo si accingerebbe ad adottare, nei prossimi giorni, un decreto-legge in materia. Con riferimento alle modalità di esame degli atti di indirizzo, si dichiara disponibile a riformulare la propria risoluzione, integrandola con alcuni contenuti della risoluzione n. 7-00025.

Daniele PESCO (M5S) rileva come entrambi gli atti di indirizzo risultino validi, sottolineando, tuttavia, come la risoluzione presentata dal suo gruppo sia formulata in termini più ampi ed esaustivi.

Marco CAUSI (PD) ricorda come nei giorni scorsi, allorché si era ventilata l'eventualità di presentare una risoluzione, condivisa dai gruppi di maggioranza, concernente le tematiche relative all'incremento dell'aliquota IVA del 21 per cento, egli avesse suggerito di soprassedere a tale ipotesi, in quanto, a suo giudizio, politicamente non opportuna.

Sottolinea, infatti, come, di fronte agli impegni politici assunti in occasione dell'illustrazione del Presidente del Consiglio dinanzi alle Camere, delle linee programmatiche dal Governo, e sulla cui realizzazione è in corso un'attività di elaborazione, non sia né utile né opportuno che la Commissione approvi, con cadenza settimanale, atti di indirizzo che si limitino di volta in volta a rivendicare l'esigenza di ridurre il prelievo con riferimento a singoli settori del sistema tributario, limitandosi in tal modo a fungere da megafono per slogan ideologici che si rincorrono nel dibattito pubblico.

In tale contesto evidenzia come il gruppo del PD abbia rilevanti problemi politici rispetto al testo delle risoluzioni in discussione. In particolare, il suo gruppo ha maturato opinioni ben precise rispetto alla revisione a regime delle misure tributarie di sostegno agli interventi di ristrutturazione edilizia, ad esempio per quanto riguarda il limite massimo di detraibilità ed il tema degli incapienti, ritenendo, a tale riguardo, che le misure tributarie debbano essere ripensate al fine di evitare ogni effetto regressivo, che finirebbe per premiare maggiormente i contribuenti più abbienti, a scapito delle fasce più basse di reddito.

Daniele PESCO (M5S) rileva come la Commissione abbia il compito di formulare indirizzi e orientamenti al Governo per migliorare l'azione che quest'ultimo deve avviare sui numerosi temi attinenti

agli ambiti di competenza della Commissione stessa. Nello specifico, ritiene che la risoluzione n. 7-00025 contenga una serie di opportune indicazioni che corrispondono anche agli orientamenti espressi dal deputato Causi, ad esempio per quanto riguarda il tema dell'estensione delle agevolazioni anche ai soggetti fiscalmente incapienti, nonché per quanto riguarda la possibilità di prevedere che i contribuenti interessati trasferiscano i benefici loro spettanti alle imprese che materialmente svolgono gli interventi di ristrutturazione o di riqualificazione energetica. Sottolinea, infatti, come, nell'attuale, difficilissima congiuntura economica, che risulta particolarmente grave per il comparto edilizio, tali misure potrebbero consentire di incrementare la liquidità finanziaria per l'intera filiera produttiva, determinando in tal modo effetti espansivi moltiplicati sull'intera economia.

Invita pertanto tutti i gruppi a prestare la massima attenzione alle proposte contenute nella risoluzione, la quale costituisce un'occasione importante per fornire al Paese un segnale positivo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, suggerisce, qualora si ritenga di giungere in tempi rapidi all'approvazione degli atti di indirizzo, di utilizzare la giornata odierna per definire in sede politica un accordo in merito al contenuto delle risoluzioni ed alla relativa tempistica, dichiarandosi disponibile a convocare ulteriormente la Commissione, per il seguito della discussione su di esse, anche nella mattinata di domani.

Girolamo PISANO (M5S) considera necessario che la Commissione fornisca precise indicazioni al Governo ai fini del complessivo processo di revisione del sistema fiscale, nonché in vista di ulteriori interventi specifici sul tema delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, senza limitarsi a prendere atto delle misure che l'Esecutivo adotterà in tale campo. In tale contesto ritiene che apporti costruttivi possano giungere da

tutti i gruppi, e non certo solo dal Partito Democratico.

Dichiara comunque la disponibilità del proprio gruppo a proseguire la discussione delle risoluzioni in una seduta da convocare nella mattinata di domani.

Maurizio BERNARDO (PdL), nel premettere come tutti i gruppi e i singoli parlamentari orientino le proprie decisioni a prioritari interessi del Paese, ricorda come finora i lavori della Commissione si siano svolti in un clima di pieno accordo, che ha consentito di approvare all'unanimità alcuni atti che indirizzano l'attività del Governo, valorizzando massimamente il contributo che il Parlamento può e deve fornire rispetto alla definizione delle politiche pubbliche. Qualora si intenda, come ritiene auspicabile, mantenere tale impostazione costruttiva e collaborativa, occorre dunque avviare una discussione politica che verifichi la possibilità di individuare una situazione il più possibile unitaria sugli atti di indirizzo, ritenendo a tal fine opportuno rinviare la votazione sulle risoluzioni alla prossima settimana.

Marco CAUSI (PD), nel concordare con le considerazioni espresse dal deputato Bernardo, sottolinea come la posizione del gruppo del PD si attesti sul programma di Governo illustrato dal Presidente del Consiglio alle Camere, il quale prevede, tra l'altro, anche interventi sulle agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici. In tale contesto ricorda come l'Esecutivo abbia avviato un'analisi per individuare le coperture finanziarie necessarie per tali interventi, sulla quale la Commissione potrebbe avviare certamente un'utile interlocuzione. In tale prospettiva ritiene, ad esempio, che, laddove si evidenziasse l'indisponibilità delle risorse finanziarie necessarie per prorogare oltre il 30 giugno prossimo l'incremento a 96.000 euro del tetto massimo di detraibilità delle predette spese, potrebbe essere opportuno ricondurre tale limite al precedente ammontare di 48.000 euro. In generale, non considera comunque possibile che la Commissione

lavori su queste tematiche senza un puntuale confronto con il Governo, suggerendo a tale riguardo l'opportunità di evitare di far riferimento, in eventuali atti di indirizzo che si ritenesse di approvare in merito, a soglie o a valori numerici specificamente individuati.

Giovanni PAGLIA (SEL) esprime il forte interesse del suo gruppo a discutere le tematiche affrontate dalle risoluzioni, nonché a giungere alla definizione di un testo condiviso. Non ritiene infatti che debbano sussistere soverchie difficoltà ad individuare soluzioni che consentano di stabilizzare a regime la disciplina delle agevolazioni fiscali per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici, rilevando a tale riguardo l'opportunità di evitare eccessive accelerazioni che potrebbero compromettere tale obiettivo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene che, alla luce del dibattito odierno, i presentatori delle risoluzioni dispongano di tutti gli elementi per approfondire le tematiche in discussione, nonché per individuare un percorso di lavoro che consenta di concludere positivamente la discussione sugli atti di indirizzo.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) sottolinea l'esigenza di tener conto che, presumibilmente già nel Consiglio dei Ministri di domani, il Governo dovrebbe approvare un decreto-legge il quale interverrà anche sul regime di detraibilità delle spese per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici.

Marco CAUSI (PD) ribadisce la necessità di valutare attentamente il contenuto delle risoluzioni, ritenendo pertanto opportuno rinviarne il seguito alla prossima settimana.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, alla luce delle risultanze della discussione, non ritiene che, in questa settimana, si possa procedere alla votazione delle risoluzioni, le quali potrebbero, al più, essere illustrate nel corso di una seduta da convocare

eventualmente nella giornata di domani, qualora sussistesse la disponibilità in tal senso delle forze politiche.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, anche alla luce dell'imminente avvio della seduta delle Commissioni riunite VI e XI per lo svolgimento delle audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1012, propone di procedere ad un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere alla deliberazione dell'indagine conoscitiva su: « Gli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali », rinviando invece alla prossima settimana l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 875 e dell'abbinata proposta di legge, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 10.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 30 maggio 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Sabrina De Camillis.

La seduta comincia alle 10.10.

Indagine conoscitiva su: « Gli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali ».

(Deliberazione).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 22 maggio scorso, è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva su: « Gli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali ».

Propone pertanto di procedere alla deliberazione della predetta indagine conoscitiva, nei tempi e con le modalità illustrate nel relativo programma (*vedi allegato 7*).

La Commissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle 10.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali.

C. 875 Governo ed abb.

ALLEGATO 1

5-00185 Busin: Definizione dell'ambito di applicazione della disciplina in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore e del committente per i versamenti a titolo di ritenute sui redditi da lavoro dipendente e di IVA nell'ambito dei contratti di appalto e subappalto di opere e servizi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante segnala taluni aspetti problematici connessi all'ambito oggettivo di applicazione della disciplina prevista all'articolo 13-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore nell'ambito dei contratti d'appalto e di subappalto di opere e servizi. Il citato articolo 13-ter è intervenuto sulla disciplina previgente di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, con la sostituzione integrale del comma 28 e con l'aggiunta dei commi 28-bis e 28-ter.

La nuova disciplina prevede che la responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti richiesti dalla legge, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.

Sia l'appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all'esibizione della prevista documentazione.

L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 200.000 euro.

Ciò premesso, l'Onorevole interrogante chiede, in particolare, che vengano fugati dubbi interpretativi – non completamente risolti dall'interpretazione fornita dal-

l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 40/E dell'8 ottobre 2012 – al fine di chiarire se la disciplina in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore/subappaltatore trovi applicazione solo con riferimento ai contratti di appalto stipulati nell'ambito del settore edilizio ovvero si applichi alla generalità dei contratti di appalto.

Al riguardo occorre evidenziare che tale problematica è stata recentemente oggetto di interpretazione da parte dell'Agenzia delle entrate con la circolare n. 2/E del 1° marzo 2013.

Nel citato documento di prassi l'Agenzia si è espressa a favore della più ampia applicazione della normativa *de qua*, atteso che il citato articolo 13-ter dispone la modifica dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223/2006, rubricato « Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale » ed è inserito nel Titolo III, concernente « Misure in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi ».

Pertanto, lo scopo della norma non è di contrastare l'evasione nel solo ambito del settore edile, ma è quello di far emergere base imponibile in relazione alle prestazioni di servizi rese in esecuzione dei contratti di appalto e di subappalto a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti.

Inoltre, la predetta circolare 2/E precisa che, per quanto concerne la tipologia di contratti interessati dal citato articolo 35, commi 28, 28-*bis* e 28-*ter*, occorre fare riferimento alle sole fattispecie riconducibili al contratto di appalto come definito dall'articolo 1655 del codice civile, secondo cui l'appalto è «... il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro».

Pertanto, l'Agenzia delle entrate chiarisce che devono ritenersi escluse dal campo di applicazione delle norme in esame le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi quali, ad esempio:

a) gli appalti di fornitura dei beni;

b) il contratto d'opera, disciplinato dall'articolo 2222 c.c.;

c) il contratto di trasporto di cui agli articoli 1678 e seguenti del c.c.;

d) il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18 giugno 1998, n. 192;

e) le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile.

Infine, è utile rammentare che la norma in materia di responsabilità solidale in argomento trova applicazione sia nell'ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappaltatore), sia nella ipotesi in cui l'appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell'opera affidatagli dal committente.

ALLEGATO 2

5-00186 Zanetti ed altri: Revisione della disciplina tributaria sulle società di comodo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono al Governo di provvedere ad una rideterminazione al ribasso dei « coefficienti di rendimento presuntivi » previsti dalla disciplina sulle società di comodo, nonché all'adozione di urgenti iniziative, anche normative, volte ad ampliare la cosiddetta « presunzione di non operatività » alle società in perdita per tre periodi consecutivi, ed alla revisione della disciplina per le società che si dovessero trovare in perdita sistematica.

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze ha rappresentato quanto segue.

La disciplina fiscale delle società non operative è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, allo scopo di contrastare il fenomeno delle cosiddette società di comodo e, in particolare, di disincentivare il ricorso allo strumento societario al solo fine di gestire il patrimonio nell'interesse esclusivo dei soci, anziché per esercitare un'effettiva attività commerciale.

Tale disposizione prevede, in particolare, una presunzione legale di non operatività in capo ai soggetti ivi indicati (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo, in accomandita semplice e le società e gli enti di ogni tipo non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) qualora si rilevi che l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi, delle rimanenze e dei proventi dell'ente di cui trattasi, con esclusione di quelli afferenti alla gestione straordinaria, risultanti dal conto economico, sia infe-

riore al valore derivante dall'applicazione di predeterminati coefficienti previsti nella stessa disposizione.

Come ricordato, tra l'altro, anche dagli Onorevoli interroganti, in materia è recentemente intervenuto l'articolo 2, commi da 36-*decies* a 36-*undecies*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha ampliato l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina delle società non operative, includendovi anche le società che, per tre periodi d'imposta consecutivi, dichiarino una perdita fiscale ovvero, per due anni, una perdita fiscale e, nell'altro anno, un reddito inferiore a quello minimo presunto in base all'articolo 30 della suddetta legge n. 724 del 1994 (cosiddette società in « perdita sistematica »).

Il comma 4-*bis* del predetto articolo 30 consente, tuttavia, al contribuente di chiedere la disapplicazione della sopra menzionata disciplina, dimostrando la sussistenza di obiettive situazioni che hanno reso impossibile « il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito ». In simili circostanze, la vigente normativa prevede la presentazione, presso l'Agenzia delle Entrate, di un'istanza di interpello disapplicativo, ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in cui il contribuente possa dimostrare e far valere le esimenti del caso. La Circolare del 2 febbraio 2007, n. 5, dell'Agenzia delle Entrate e i Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 feb-

braio 2008 e dell'11 giugno 2012 hanno delineato la casistica delle oggettive situazioni in presenza delle quali è consentito derogare alla vigente normativa in materia di società di comodo.

L'Agenzia delle entrate, inoltre, ha sottolineato che per i « coefficienti di rendimento presuntivo » in argomento non è prevista alcuna forma di aggiornamento rimessa all'Amministrazione finanziaria, né alcuna modalità di adeguamento automatico degli stessi, a differenza degli studi di settore per i quali, ad esempio, l'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'articolo 8 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2,

individuano le modalità ed i termini per la loro revisione.

In merito alla possibilità di estendere da tre a cinque i periodi di imposta ai fini dell'applicazione della presunzione di non operatività alle società in perdita sistematica, il Dipartimento delle finanze ha stimato effetti negativi in termini di gettito pari a circa 130 milioni di euro su base annua.

Infine, per quanto concerne la rideterminazione al ribasso dei coefficienti di rendimento presuntivo, auspicata dagli interroganti, si fa presente che sarebbero necessarie apposite iniziative normative che tengano, altresì, conto dei vincoli di finanza pubblica.

ALLEGATO 3

5-00187 Causi: Impatto delle misure per il contrasto dell'evasione fiscale introdotte dal decreto-legge n. 201 del 2011.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede di conoscere lo stato di attuazione delle misure dirette a contrastare l'evasione fiscale con riguardo, in particolare, alle norme di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche al fine di calibrare futuri interventi legislativi atti a scongiurare il rischio di una perdita di efficacia nell'azione di contrasto ai fenomeni evasivi.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa presente quanto segue.

In merito alla comunicazione dei saldi e movimenti relativi ai rapporti finanziari, l'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha previsto un nuovo obbligo per gli operatori finanziari di comunicazione all'archivio dei rapporti finanziari delle movimentazioni nonché di ogni ulteriore informazione necessaria ai fini dei controlli fiscali relativa ai rapporti e alle operazioni già trasmessi al medesimo archivio dei rapporti finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973. Tale disposizione potenzia ulteriormente le informazioni dell'Archivio dotando l'Amministrazione finanziaria di un nuovo ed incisivo strumento per la lotta all'evasione fiscale.

In particolare, il comma 4 del citato articolo 11 prevede che gli ulteriori dati saranno utilizzati per effettuare la selezione dei contribuenti a maggior rischio di evasione nonché, per effetto dell'integrazione di detto comma operata dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini della sem-

plificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, ed altresì in sede di controllo sulla veridicità dei dati riportati nella medesima dichiarazione.

Completa il suddetto quadro normativo la previsione del comma 4-bis del medesimo articolo 11 con la quale viene stabilito che l'Agenzia delle Entrate trasmetta annualmente alle Assemblee Parlamentari una relazione con la quale sono comunicati i risultati relativi all'emersione dell'evasione a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4.

Ciò premesso, nel rispetto del dettato normativo e delle indicazioni contenute nei pareri espressi dal Garante per la protezione dei dati personali con i provvedimenti del 17 aprile 2012, 15 novembre 2012 e 31 gennaio 2013, sentite le Associazioni di categoria degli operatori finanziari, è stato emanato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013, che attua il predetto l'articolo 11. Detto provvedimento, in particolare, stabilisce le modalità e termini di comunicazione delle informazioni che consistono, oltre che nei dati identificativi del rapporto, nelle informazioni relative ai saldi (iniziali e finali) e ai movimenti finanziari aggregati del periodo, con evidenza, per ogni tipologia di rapporto, del totale dare e avere.

Le informazioni relative all'anno 2011 saranno trasmesse entro il 31 ottobre 2013, le informazioni relative all'anno 2012 saranno trasmesse entro 31 marzo

2014 e, a regime, le informazioni relative all'anno precedente saranno poi trasmesse entro il 20 aprile dell'anno successivo.

Il citato provvedimento prevede inoltre adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione. Sotto questo ultimo profilo viene stabilito che la conservazione delle informazioni integrative ha come termine massimo quello previsto per la decadenza del potere di accertamento delle imposte sui redditi.

Per quanto concerne la limitazione all'uso del contante, la nuova formulazione dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 12 del citato decreto legge n. 201 del 2011, dispone che: «è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille».

Anche in relazione al valore di emissione di assegni bancari e postali (articolo 49, comma 5) e di assegni circolari, vaglia postali e cambiari (articolo 49, commi 7 e 8), è posto lo stesso limite di mille euro superato il quale è disposto l'obbligo di indicazione del nome (ovvero della ragione sociale) del beneficiario e della clausola di non trasferibilità.

Analoga limitazione è prevista per il saldo dei nuovi libretti di deposito bancari o postali al portatore ai sensi dell'articolo 49, comma 12, del citato decreto legislativo n. 231 del 2007.

Tali misure contribuiscono al contrasto all'evasione fiscale in quanto, rendendo più trasparenti i pagamenti nelle transazioni commerciali attraverso l'utilizzo di strumenti tracciabili, consente all'Amministrazione fiscale di intercettare più facilmente l'omessa fatturazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.

In merito alla disciplina premiale applicabile in favore dei contribuenti che risultano congrui e coerenti rispetto alle risultanze degli studi di settore, i commi

da 9 a 13 dell'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, hanno introdotto uno specifico regime premiale applicabile ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore.

In particolare:

a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633. Tale disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

c) la determinazione sintetica del reddito complessivo, di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

Per accedere a tale regime è necessario che il contribuente:

a) dichiarare, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore;

b) abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;

c) risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approva-

zione dello studio o degli studi di settore applicabili.

Il comma 12 del medesimo articolo 10 del decreto-legge n. 201 del 2011 prevede che con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina in argomento, tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente, e che, con lo stesso Provvedimento, sono dettate le relative disposizioni di attuazione.

Ai fini dell'applicazione di tale disciplina al periodo di imposta 2011, si è provveduto a sentire le Associazioni di categoria rappresentate nella Commissione degli Esperti per gli studi di settore prevista dal comma 7 dell'articolo 10 della legge n. 146 del 1998.

In particolare con nota del 17 maggio 2012 è stato chiesto a tali Associazioni di comunicare valutazioni in merito alla sussistenza di particolari specificità di comparto e di possibili effetti delle stesse sull'applicazione della disciplina premiale.

Successivamente, con nota del 25 giugno 2012, sono state inoltrate alle Associazioni le analisi effettuate dall'Agenzia delle Entrate con il supporto della SOSE, chiedendo di comunicare osservazioni in merito.

In particolare, attesa l'esigenza di garantire l'applicazione del regime premiale ai contribuenti che dichiarano fedelmente i dati degli studi di settore e che risultano congrui alle risultanze degli stessi, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2012 è stato previsto che, per il periodo di imposta 2011, accedono al regime premiale i contribuenti che applicano studi di settore per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno quattro delle seguenti tipologie:

a) di efficienza e produttività del fattore lavoro;

b) di efficienza e produttività del fattore capitale;

c) di efficienza di gestione delle scorte;

d) di redditività;

e) di struttura.

In alternativa, accedono al regime premiale i contribuenti che applicano studi di settore per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno tre delle tipologie indicate in precedenza e che contemporaneamente sono riferibili a settori di attività economica per i quali, in base alle risultanze della relazione finale sulle attività del gruppo di lavoro «Economia non osservata e flussi finanziari», istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze in vista della riforma fiscale, disponibile sul sito del citato Ministero, è stata a suo tempo stimata una percentuale del valore aggiunto del sommerso economico (ipotesi massima) inferiore alla percentuale di valore aggiunto sommerso del totale economia (ipotesi massima).

Tanto premesso, l'Agenzia evidenzia che, dalle prime analisi dei dati dichiarativi relativi al periodo di imposta 2011, effettuate con il supporto della SOSE, è emerso che circa 200.000 contribuenti risultano possedere i requisiti per l'accesso al regime premiale per tale annualità.

Tale entità numerica sembrerebbe confermare la selettività dell'accesso al citato regime.

L'Agenzia delle Entrate, inoltre, rappresenta che le attività di analisi e confronto con le Associazioni, relative all'applicazione del regime in argomento all'anno d'imposta 2012, basate anche sulle risultanze dichiarative del 2011, tenuto altresì conto delle modifiche apportate agli studi di settore con i decreti ministeriali 21 e 28 marzo 2013, sono in fase di avanzata realizzazione.

Da ultimo, si segnala che ai sensi del comma 299, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in allegato alla nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza sarà presentato un rapporto annuale sui risultati della lotta all'evasione che dovrà indicare, tra l'altro, le strategie per il contrasto all'evasione ed il confronto dei risultati con gli obiettivi.

ALLEGATO 4

5-00188 Capelli ed altri: Riconoscimento della valenza retroattiva, a fini ICI, del carattere di ruralità dei fabbricati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante ha manifestato al Governo l'esigenza di chiarire anche attraverso una norma di interpretazione la valenza retroattiva del carattere di « ruralità dei fabbricati », ai fini ICI, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello della « presentazione della domanda » come indicato nel decreto ministeriale 26 luglio 2012 recante l'individuazione delle modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito della ruralità.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

La materia era originariamente disciplinata dall'articolo 7, comma 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, successivamente la disciplina è stata innovata dal citato decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, con l'articolo 13, comma 14, lettera *d-bis*), ha espressamente abrogato i citati commi, mentre con il comma 14-*bis* del suddetto articolo 13 ha previsto l'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per stabilire le modalità di inserimento, negli atti catastali, della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

Il decreto ministeriale previsto dal predetto comma 14-*bis* per stabilire le modalità di inserimento, negli atti catastali, del requisito di ruralità è stato emanato in data 26 luglio 2012 e ha, fra l'altro, previsto che gli interessati dichiarino che

l'immobile possiede i previsti requisiti di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda necessaria ai fini del riconoscimento di detto requisito.

In particolare appare opportuno ricostruire sistematicamente la portata della norma contenuta nell'articolo 7 del decreto ministeriale 26 luglio 2012 a cui si riferisce l'interrogante.

Il comma 2 del citato articolo 7, che non a caso è rubricato come « Disposizioni transitorie e finali », prevede che « restano salvi gli effetti delle domande presentate ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2012, in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali, già censiti nei gruppi ordinari. La presentazione delle domande e l'inserimento negli atti catastali dell'annotazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità, fatto salvo quanto indicato all'articolo 5, comma 2, del presente decreto, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda ».

Dal tenore letterale di tale disposizione si evince che le domande prese in considerazione dalla norma sono quelle presentate ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge n. 70 del 2011. Detta disposizione prevedeva proprio che « ai fini del riconoscimento della ruralità

degli immobili ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un'autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell'immobile necessari ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge

n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni».

Quindi, il Dipartimento delle Finanze evidenzia che la disposizione recata dal decreto ministeriale è fondata sulla norma di rango primario sopra riportata e, pertanto, non appare del tutto condivisibile la tesi sostenuta da una parte della giurisprudenza secondo la quale il carattere retroattivo della norma discenderebbe esclusivamente da un provvedimento di rango secondario.

Ciò posto, l'Agenzia evidenzia, comunque, che una disposizione normativa di natura interpretativa, finalizzata a chiarire la decorrenza degli effetti dell'inserimento dell'annotazione negli atti catastali, avrebbe indubbi vantaggi in termini di certezza delle posizioni giuridiche e di deflazione dell'eventuale contenzioso.

ALLEGATO 5

5-00189 Bernardo: Proroga dei termini per la presentazione del Modello Unico 2013 e per il versamento della prima rata dell'IMU.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante lamenta le difficoltà operative segnalate dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per la corretta compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi e per la corretta liquidazione delle imposte dovute entro il prossimo 17 giugno. In particolare, i commercialisti rappresentano di non disporre della versione definitiva del prodotto *software* Gerico, indispensabile per la compilazione e il calcolo degli studi di settore riguardanti una vasta platea di contribuenti, e che la scadenza del 17 giugno 2013 coincide con quella del versamento dell'acconto dell'imposta municipale unica – IMU – per la quale esiste un quadro applicativo particolarmente complesso.

Pertanto, l'interrogante chiede se il Governo non ritenga opportuno prevedere, anche per l'anno in corso, una proroga all'8 luglio 2013 per i versamenti in scadenza il 17 giugno 2013 relativi al saldo e al primo acconto delle imposte sui redditi e dell'IMU.

Al riguardo, per quanto di competenza, l'Agenzia delle entrate, relativamente alle problematiche riguardanti gli studi di settore, precisa che quest'anno la tempistica di approvazione degli studi di settore e del relativo *software* applicativo è stata anticipata rispetto agli anni precedenti. Gli

studi di settore, infatti, sono stati approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 maggio 2013 (in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*) ed il *software* (GERICO) è stato pubblicato a partire dal 16 maggio nella versione di prova (sostanzialmente definitiva), in modo da consentire agli intermediari di avviare le attività di implementazione delle proprie procedure.

Si fa presente, inoltre, che, al fine di individuare una soluzione alla questione dei versamenti, è all'esame dei competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria uno schema di provvedimento, di contenuto analogo a quelli di proroga degli anni scorsi, in cui il termine di versamento delle imposte è prorogato al giorno 8 luglio 2013 (in luogo del 17 giugno), senza alcuna maggiorazione; per i versamenti effettuati dal 9 luglio 2013 al 20 agosto 2013 è prevista, invece, una maggiorazione delle somme da versare pari allo 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Tenuto conto della motivazione alla base della richiesta dei commercialisti, nello schema di decreto si prevede che il differimento si applichi esclusivamente alle persone fisiche e ai soggetti diversi dalle persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

ALLEGATO 6

5-00190 Barbanti ed altri: Effetti sulla capacità creditizia della Cassa depositi e prestiti della partecipazione della stessa CdP al capitale di una nuova società alla quale fosse conferita la rete di Telecom.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Barbanti ed altri, premesso che il Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia avrebbe esaminato l'ipotesi di aggregazione con 3 Italia e il progetto di separazione della rete e che Cassa Depositi e Prestiti avrebbe manifestato interesse all'investimento attraverso il Fondo Strategico Italiano, chiedono se non si ritenga opportuno di rinviare la citata operazione, per consentire al Parlamento un'attenta valutazione della questione.

Al riguardo, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, tramite il Ministero dello sviluppo economico, ha comunicato che Telecom Italia, in qualità di significativo operatore di mercato, è soggetto ad una serie di obblighi regolamentari stabiliti dall'Autorità stessa con delibere n. 731/09/CONS e n. 1/12/CONS, attualmente in fase di revisione. Le nuove regole saranno stabilite nei prossimi mesi all'esito delle risultanze della consultazione pubblica nazionale (attualmente in corso, delibera n. 238/13/CONS del 21 marzo 2013) e comunitaria.

In tale contesto, assume particolare rilevanza la possibilità che Telecom Italia proceda ad una separazione funzionale o strutturale della propria rete di accesso, ipotesi prevista e disciplinata dal quadro regolamentare vigente. L'articolo 50-ter del Codice delle comunicazioni elettroniche, infatti, disciplina l'ipotesi di « Separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata », stabilendo che le im-

prese designate quali detentrici di significativo potere di mercato devono informare l'Autorità nel caso in cui intendano:

1) trasferire i loro beni relativi alle reti di accesso, o una parte significativa degli stessi, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi;

2) istituire un'entità commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le sue divisioni al dettaglio, prodotti di accesso pienamente equivalenti, al fine di consentire all'Autorità di valutare l'effetto dell'auspicata transazione.

Peraltro, il tema delle misure di separazione della rete di accesso degli operatori dotati di significativo potere di mercato è oggetto di discussione anche a livello europeo e, in particolare, la bozza di Raccomandazione in materia di obblighi di non discriminazione e metodologie di costo per l'accesso all'ingresso di rete fissa, pubblicata recentemente dalla Commissione Europea, dovrebbe essere approvata nel prossimo mese di luglio.

Con riferimento agli aspetti di competenza di Cassa Depositi e Prestiti, quest'ultima ha rappresentato il proprio interesse nel promuovere lo sviluppo e l'ammodernamento dell'infrastruttura digitale nell'ambito dell'Agenda Digitale Europea 2020.

In particolare, il settore delle infrastrutture di telecomunicazioni rientra nelle priorità di Cassa Depositi e Prestiti, pertanto, la stessa ha promosso, tramite il

Fondo Strategico Italiano S.p.A., l'investimento in Metroweb S.p.A, azienda proprietaria della rete in fibra ottica di ultima generazione nell'area metropolitana di Milano.

Tale rete è, attualmente, la più grande rete metropolitana in Europa. L'investimento di euro 200 milioni nel capitale di Metroweb da parte di Fondo Strategico Italiano è finalizzato a finanziare il piano di costruzione delle reti di nuova generazione nelle principali città italiane.

Per quanto riguarda Telecom, Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato di avere fornito la propria disponibilità, anche tramite il Fondo Strategico Italiano, a valutare un investimento in una società della rete di Telecom Italia S.p.A., finalizzato al finanziamento degli interventi di ammodernamento necessari.

In tale ambito, eventuali sinergie tra Metroweb ed una eventuale società della rete di Telecom permetterebbero di ottimizzare gli investimenti nel settore, minimizzare le sovrapposizioni possibili nella costruzione di più reti nelle stesse città,

promuovere una tempistica accelerata e ridurre i costi della costruzione dell'infrastruttura.

Per valutare concretamente un possibile investimento in tale società di nuova costituzione di Telecom, sarebbe propeedeutica una «societarizzazione» degli *asset* infrastrutturali da parte di Telecom stessa, con la conseguente individuazione degli attivi e passivi, che consentano un'analisi e la valutazione di tale opportunità, nonché degli eventuali impatti su Fondo Strategico Italiano e Cassa Depositi e Prestiti.

Queste informazioni sono necessarie a Fondo Strategico Italiano per completare la propria istruttoria sul possibile investimento in tale nuova società, nell'ambito dei criteri privatistici di valutazione dell'intervento contenuti nel proprio Statuto. Questi stessi criteri sono stati utilizzati anche nell'istruttoria dell'investimento nel capitale di Metroweb.

Cassa Depositi e Prestiti ha, infine, precisato che alla data odierna non risulta che Telecom abbia deliberato nel senso sopra indicato.

ALLEGATO 7

Indagine conoscitiva su: «Gli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali».**PROGRAMMA DELIBERATO DALLA COMMISSIONE**

La questione del superamento della crisi e del sostegno alla crescita nell'attuale, difficilissima situazione economico – sociale, costituisce la sfida fondamentale che si pone di fronte al Paese nel suo complesso, e, in particolare, al Parlamento ed a tutti gli attori istituzionali, i quali sono chiamati a cooperare per fornire all'economia del Paese gli strumenti per superare la recessione in atto e far fronte alle sfide poste dalla globalizzazione e dalla concorrenza internazionale.

Si tratta, evidentemente, di una problematica estremamente complessa ed articolata che, per quanto riguarda le competenze specifiche della Commissione Finanze, può essere affrontata sotto due punti di vista distinti, ma tra loro interconnessi: il primo attiene agli strumenti di carattere tributario per sostenere l'attività imprenditoriale, mentre il secondo riguarda le misure e le strategie di natura creditizia e finanziaria per assicurare al tessuto produttivo nazionale la necessaria liquidità e un'adeguata dotazione di capitale.

Per quanto riguarda il tema del fisco, in particolare della riforma del sistema tributario, esso è al centro, ormai da molti anni, del dibattito pubblico, sia in sede politica, sia in sede di discussione dottrina e mediatica. Nonostante tale attenzione, in realtà più apparente che reale, molto spesso gli interventi in materia impositiva che si sono succeduti continuamente nel corso delle ultime legislature, nella massima parte non sono stati orientati da una chiara consapevolezza degli obiettivi strategici che la leva tributaria deve perseguire, ma sono stati guidati da

esigenze contingenti, per lo più legate alla necessità di ripristinare o mantenere la tenuta dei conti pubblici.

L'andamento frammentario degli interventi in materia, unitamente alle condizioni di criticità del bilancio pubblico, hanno comportato un progressivo aggravio del carico impositivo, in alcuni casi apprezzabile pienamente solo in fase di concreta applicazione delle nuove norme, nonché l'ulteriore peggioramento del già notevole tasso di complessità dell'ordinamento tributario e l'incremento degli adempimenti cui sono tenuti i contribuenti, in particolare i professionisti e le imprese.

Tale situazione non riguarda solo i tributi erariali, ma anche il sistema delle entrate locali, che risulta ancora non stabilizzato, in particolare a causa del sovrapporsi, nel biennio 2011-2012, di numerosi interventi legislativi, costituiti principalmente dal decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo fiscale municipale, dal decreto-legge cosiddetto «salva Italia» (decreto-legge n. 201 del 2011) e dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), i quali hanno concorso a determinare un assetto normativo nel quale al momento sono presenti alcuni elementi di transitorietà.

In questo settore questioni particolarmente scottanti attengono ad una serie di tributi che incidono in maniera significativa sulla fiscalità delle imprese, quali l'IRAP, l'IMU sui beni strumentali delle imprese, l'imposizione tributaria per finanziare il servizio di raccolta dei rifiuti (TIA-TARES), il complesso sistema delle addizionali regionali e locali.

In generale, la crescente opacità del sistema tributario, indotta dal carattere sempre più spesso emergenziale delle misure introdotte di volta in volta, oltre a rappresentare, in sé, un elemento di freno rispetto alle iniziative produttive (quando non addirittura un fattore recessivo), costituisce un serio ostacolo rispetto alla compiuta analisi e valutazione del complesso, molto articolato, di misure di carattere tributario, vigenti nell'ordinamento, volte a sostenere, in varie forme e modalità, l'economia del Paese (le cosiddette « spese fiscali » o *tax expenditures*).

La consapevolezza circa l'esigenza di realizzare un censimento esaustivo ed affidabile di tutte le misure di sostegno tributario attualmente esistenti ha portato, nel corso della precedente Legislatura, alla costituzione, in seno al Ministero dell'economia e delle finanze, di un gruppo di lavoro, presieduto dal dottor Vieri Ceriani, sulla cosiddetta erosione fiscale, con il compito di redigere un elenco ragionato delle esenzioni e riduzioni del prelievo tributario, nonché dei regimi sostitutivi ed agevolativi vigenti.

Sempre nel corso della precedente Legislatura, il Parlamento ha altresì tentato di dare traduzione normativa a tale attività di analisi, prevedendo, nell'ambito del disegno di legge C. 5291, esaminato in sede referente dalla Commissione Finanze e approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati, l'attribuzione di una delega al Governo per riformare, ridurre o eliminare tali spese fiscali, in particolare laddove si evidenzino misure ormai ingiustificate o duplicazioni. Purtroppo, tale intervento di riforma non ha potuto vedere la luce, in quanto le turbolenze politiche che hanno caratterizzato gli ultimi mesi della XVI Legislatura hanno impedito di concludere positivamente l'iter parlamentare del predetto disegno di legge.

Il nuovo Parlamento è dunque ora chiamato a misurarsi ulteriormente su questi temi fondamentali, anche attraverso una comparazione con i sistemi tributari di altri Paesi, non solo nell'ottica di una complessiva revisione del bilancio pub-

blico, che pure consentirebbe di reperire risorse da utilizzare in modo più produttivo, ma anche per fare chiarezza circa le linee strategiche che si intendono perseguire nell'uso della leva tributaria come strumento per il sostegno alla crescita e per il rilancio dell'economia nazionale.

In tale contesto l'indagine conoscitiva intende monitorare le misure tributarie di sostegno alle attività economiche introdotte negli ultimi anni, analizzandole in parallelo con analoghe misure adottate in altri Paesi avanzati, verificandone lo stato di attuazione e valutandone in termini quantitativi l'effettiva efficacia sul piano degli impatti economici, con l'obiettivo di contribuire in particolare a:

definire i settori nei quali concentrare prioritariamente le risorse pubbliche erogate attraverso i meccanismi fiscali;

valutare i meccanismi di sostegno già in essere dal punto di vista della loro efficienza, efficacia e trasparenza;

identificare le misure più urgenti ed attuabili di semplificazione del sistema e degli adempimenti gravanti sui contribuenti e sugli intermediari;

operare un confronto comparativo con i meccanismi di sostegno fiscale allo sviluppo esistenti in altri Stati;

stabilire le modalità e gli strumenti per giungere finalmente alla complessiva revisione delle spese fiscali.

Occorre, infatti, che, soprattutto nell'attuale situazione di emergenza economica in cui versa il Paese, il tema della riforma del sistema impositivo fuoriesca dall'ambito retorico nel quale finora è rimasto confinato, e si sottragga anche alle tentazioni di continue, sterili politiche di natura prevalentemente elettoralistica, per divenire oggetto di un dibattito arricchito dal confronto con le più significative esperienze internazionali in questo campo e il più possibile orientato da criteri di oggettività e razionalità, nella prospettiva di giungere a soluzioni il più possibile con-

divise, che corrispondano alle necessità reali dei cittadini e delle imprese.

Come già accennato in precedenza, un altro dei nodi fondamentali attorno al quale ruotano sia l'analisi circa le ragioni della crisi sia le strategie per il suo superamento è costituito dalle problematiche concernenti il credito alle imprese ed alle famiglie.

Sotto il primo profilo è noto come il sistema imprenditoriale italiano sia caratterizzato, storicamente, da una dimensione media d'impresa piuttosto ridotta e da un livello di capitalizzazione e patrimonializzazione generalmente basso, inferiore a quello riscontrabile nelle economie avanzate comparabili con la nostra.

Tali condizioni, legate, in estrema sintesi, all'insufficiente sviluppo dei mercati del capitale di rischio, al carattere spesso informale delle strutture imprenditoriali, nonché alle resistenze di molti imprenditori ad aprirsi al capitale esterno, hanno determinato una forte dipendenza delle imprese dal credito bancario, non solo per il finanziamento delle iniziative di investimento, ricerca e sviluppo, ma anche per il funzionamento ordinario delle imprese stesse.

In questo contesto la crisi finanziaria internazionale ha trasformato queste caratteristiche, che pure avevano rappresentato, in una precedente fase del capitalismo italiano e della congiuntura internazionale, un fattore di flessibilità tale da favorire la rapida crescita di un tessuto imprenditoriale diffuso ed a rete in molte aree del Paese, in un elemento di debolezza, che pone in molti casi a rischio la stessa sopravvivenza delle imprese stesse.

Paradossalmente, sebbene il nostro sistema economico-finanziario risultasse sostanzialmente esente da quegli eccessi che hanno caratterizzato il tumultuoso processo di finanziarizzazione dell'economia mondiale, e che sono alla base della crisi mondiale, esso ha finito per risentire più di altri delle conseguenze di quest'ultima sull'economia reale.

Infatti, la natura inizialmente finanziaria della crisi, che ha comportato la sostanziale chiusura del mercato interban-

cario dei capitali e la conseguente impossibilità, per gli istituti bancari, di approvvigionarsi di mezzi finanziari attraverso canali diversi dalla raccolta diretta e dal capitale proprio, nonché l'innalzamento dei requisiti di patrimonializzazione degli stessi istituti dovuto all'attuazione dell'Accordo di Basilea 3 e ad alcune decisioni in materia dell'*European Banking Authority* (EBA), hanno indotto le banche italiane a salvaguardare la propria stabilità principalmente attraverso la riduzione della dimensione degli attivi, cioè mediante la riduzione delle linee di credito e dei margini di sconfinamento, la richiesta di rientro dai finanziamenti già in essere o l'appesantimento delle condizioni richieste per l'erogazione del credito.

Il peggioramento delle condizioni di liquidità creditizia è inoltre legato alla penalizzazione competitiva che il contesto normativo europeo e internazionale determina sull'attività delle banche italiane, le quali sono per lo più focalizzate sulle attività tradizionali di banche commerciali, nonché al più elevato premio per il rischio (costituito essenzialmente dai premi medi sui *credit default swap* - CDS) che le banche nazionali pagano rispetto agli operatori creditizi di altri Paesi europei nostri competitori a livello internazionale (ad esempio Francia e Germania), rendendo il costo del denaro più alto per le imprese italiane rispetto a quanto pagato dalle imprese degli altri Paesi europei.

L'inasprimento della politica creditizia degli intermediari incide dunque negativamente sulla competitività del Paese ed appare una delle ragioni fondamentali della fase recessiva in atto, in quanto ha posto rapidamente molte imprese, strettamente dipendenti dal credito bancario, in una condizione di crisi di liquidità, che si è riverberata ed amplificata a catena lungo tutte le singole filiere produttive, ponendo a rischio la sopravvivenza di interi comparti produttivi, spesso a prescindere dai fondamentali dei rispettivi mercati di riferimento. Infatti, l'insufficienza dei mezzi finanziari di cui soffre la singola impresa (dovuta, peraltro, anche al cronico ritardo

nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni) si è scaricata anche su tutti gli altri operatori economici che con essa hanno legami commerciali, acuendo ed amplificando la caduta complessiva dei consumi e degli investimenti.

Considerazioni in parte analoghe possono svolgersi con riferimento al secondo profilo di tale specifica tematica, relativo al credito alle famiglie.

A questo riguardo, occorre segnalare come, sebbene il livello medio di indebitamento delle famiglie italiane risulti notevolmente inferiore a quello della maggior parte dei Paesi avanzati, sia in termini assoluti, sia in rapporto al reddito disponibile, e sebbene l'Italia sia caratterizzata storicamente per un'elevata propensione al risparmio, negli ultimi anni si sia assistito ad una crescita del loro tasso di indebitamento, anche a causa del diffondersi, fisiologico nelle economie moderne, di forme più estese e sofisticate di finanziamento personale e di credito al consumo.

Laddove, in anni recenti, come testimoniato anche dalle risultanze dell'indagine conoscitiva sul credito al consumo svolta dalla Commissione Finanze nel corso della XVI Legislatura, si era assistito ad un ampliamento addirittura eccessivo della disponibilità di finanziamento, che aveva determinato, in danno di un significativo numero di consumatori, fenomeni di sovraindebitamento, di indebitamento non consapevole o, addirittura, di violazione fraudolenta delle norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e di tutela del contraente debole, la crisi generale del credito ha contribuito ad una repentina inversione di tendenza, attraverso una riduzione dell'erogato ed un peggioramento delle condizioni. Anche in tal caso la restrizione creditizia appare legata al disagio economico-sociale del Paese da un rapporto complesso, in quanto essa sembra essere, al tempo stesso, causa ed effetto del peggioramento delle condizioni di vita e delle possibilità di consumo di una vasta fascia di popolazione, in una sorta di spirale perversa che amplifica le difficoltà in cui soprattutto i giovani, i precari, i disoccupati, le

famiglie e gli anziani a basso reddito si trovano nel soddisfare esigenze fondamentali quali l'acquisto della casa, l'istruzione, le cure parentali, la salute.

In tale articolato e difficile quadro l'indagine rappresenterebbe uno strumento utile per consentire alla Commissione di approfondire, sia pure in termini sintetici e con un taglio non teorico ma focalizzato sui problemi concreti, i meccanismi causali, sia contingenti sia strutturali, che hanno portato all'attuale condizione di restrizione del credito, nonché le prospettive evolutive che essa potrà avere sul panorama complessivo dell'economia italiana, al fine di individuare ipotesi di correttivi e soluzioni che possano costituire la base per il lavoro parlamentare e contribuire ad orientare in termini più precisi e concreti il confronto politico su questi temi.

A questo proposito merita segnalare come, nell'attuale, difficile contesto, siano state avanzate alcune proposte per il potenziamento dell'erogazione del credito alle imprese e per il rafforzamento del capitale di rischio delle medesime, che devono essere attentamente e prioritariamente valutate. Si tratta, in particolare:

del potenziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

della cartolarizzazione dei crediti delle PMI, eventualmente con il supporto della BCE;

dell'adozione di forme di « mini bond » per il finanziamento alle imprese;

del potenziamento del ruolo che può essere svolto in materia dalla Cassa di risparmio e prestiti;

dell'incentivazione del ruolo dei fondi pensione, dei fondi assicurativi e degli investitori istituzionali nel rafforzamento del capitale di rischio delle imprese italiane;

dell'incentivazione del ruolo del *venture capital* e del *private equity*, sia a sostegno del *start up* sia a sostegno delle imprese industrialmente sane ma in difficoltà creditizia;

dello sviluppo del ruolo della finanza di progetto (*project financing*);

del possibile ruolo degli strumenti di « *bad banking* » per superare la crisi finanziaria ed i suoi effetti sull'economia reale.

L'indagine, che si concluderebbe entro il termine di due mesi, si articolerebbe nel seguente programma di audizioni:

Ministero dell'economia e delle finanze;

Ministero dello sviluppo economico;

Rappresentanti delle regioni e degli enti locali;

Banca d'Italia;

CONSOB;

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS);

European Banking Authority (EBA);

Esponenti di organizzazioni internazionali operanti nei settori fiscale e finanziario;

Cassa depositi e prestiti;

Associazione bancaria italiana (ABI);

Associazione nazionale fra le banche popolari;

Federazione italiana delle banche di credito cooperativo (Federcasse);

Rappresentanti di altri operatori del settore finanziario e creditizio;

Esponenti di alcuni istituti di credito;

Esponenti di fondi pensionistici ed assicurativi e del settore del *private equity* e del *venture capital*;

Confindustria;

R.ETE. Imprese Italia;

Organizzazioni rappresentative del settore agricolo;

Organizzazioni sindacali;

Associazioni rappresentative del settore della cooperazione;

ASSONIME;

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

Unione dei giovani dottori commercialisti ed esperti contabili;

Confprofessioni;

Esperti e studiosi della materia.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00132 Manfredi: Sui lavori di ammodernamento della strada statale 268 del Vesuvio ...	61
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	63
5-00136 Moretti: Sulla realizzazione della tangenziale nord-est di Vicenza	61
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	65

INTERROGAZIONI

Giovedì 30 maggio 2013. — Presidenza del vicepresidente Massimo Felice DE ROSA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Rocco Girlanda.

La seduta comincia alle 14.

5-00132 Manfredi: Sui lavori di ammodernamento della strada statale 268 del Vesuvio.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA, preliminarmente dichiara, con specifico riferimento al contenuto dell'ultimo capoverso della premessa dell'interrogazione in titolo, che il presidente Caldoro nel maggio 2012 può essersi riferito unicamente all'intervento di saldatura fra ss. n. 268 e A3 che è finanziato sui fondi POR della regione Campania. Risponde, quindi, all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimiliano MANFREDI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la celerità della risposta, della quale si dichiara parzialmente soddisfatto. Al riguardo, osserva, infatti, che alla com-

pletezza delle informazioni e dei dati forniti in ordine allo stato di esecuzione dei lavori di potenziamento e messa in sicurezza dell'arteria stradale in questione, non si accompagna un'altrettanto completa illustrazione delle pur indispensabili iniziative che, a suo avviso, il Governo dovrebbe assumere per cercare di rimuovere al più presto tutti gli ostacoli, a partire da quelli relativi alla delicata situazione finanziaria dell'impresa aggiudicataria dei lavori, che, oltre a determinare gravi ricadute sociali e occupazionali, impediscono, di fatto, di procedere celermente verso il completamento di questo importante progetto infrastrutturale. Nel preannunciare, quindi, ulteriori iniziative parlamentari dirette ad assicurare che il Ministero delle infrastrutture mantenga alta l'attenzione e l'impegno per il rispetto dei tempi previsti per l'ultimazione dei lavori, sollecita, in ogni caso, l'installazione delle barriere di sicurezza nei tratti stradali sprovvisti e più a rischio di incidentalità.

5-00136 Moretti: Sulla realizzazione della tangenziale nord-est di Vicenza.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alessandra MORETTI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario Girlanda, manifestando al contempo la più ampia disponibilità, anche come ex amministratrice della città di Vicenza, a collaborare con il Governo per garantire un *iter* il più possibile rapido delle procedure necessarie per l'avvio dei lavori di realizzazione di un'arteria stradale come quella in questione, che è fondamentale per il miglioramento della sicurezza e della qualità della mobilità in tutta l'area vicentina. Nel ricordare, inoltre, che la costruzione dell'arteria stradale in questione si lega alla decisione assunta alcuni anni fa dal Governo Berlusconi – e vissuta come una

«ferita» dal territorio e da larga parte dei cittadini di Vicenza – di consentire l'ampliamento dell'insediamento militare americano nell'aeroporto «Dal Molin», richiama il Governo, a partire dal Ministero delle infrastrutture, alla necessità di onorare con il massimo impegno e con la massima celerità gli impegni a suo tempo assunti dall'Esecutivo, anche in considerazione dell'importanza che l'arteria stradale in questione riveste per la competitività e lo sviluppo dei distretti industriali vicentini.

Massimo Felice DE ROSA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO 1

5-00132 Manfredi: Sui lavori di ammodernamento della strada statale 268 del Vesuvio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Interroganti pongono all'attenzione del Governo la problematica relativa ai lavori di completamento per il potenziamento e la messa in sicurezza della Strada Statale (SS) 268 del Vesuvio anche alla luce del recente tragico incidente che ha interessato un'intera famiglia.

Il tratto della SS 268, compreso tra il chilometro 0+000 ed il chilometro 19+854, risulta attualmente interessato da interventi di adeguamento relativi al raddoppio della sede stradale da due a quattro corsie.

Sulla base degli elementi assunti dalla società ANAS, devo far presente che detti lavori di ammodernamento hanno subito forti rallentamenti a causa della presenza, lungo il tracciato della statale, di una consistente quantità di rifiuti da smaltire.

La rimozione dei materiali abbandonati lungo la SS 268 è stata curata dalla Astir S.p.A. con la collaborazione dei comuni interessati all'opera e si è protratta dal marzo 2010 sino all'agosto 2011.

La ditta Astir ha, però, potuto bonificare il sedime della statale esclusivamente dal chilometro 7+800 fino al chilometro 19+854, poiché nella parte iniziale del tracciato erano e sono tuttora presenti vere e proprie discariche abusive di rifiuti.

Inoltre, i lavori compresi tra il chilometro 11+607 e il chilometro 19+554, relativi all'ampliamento della sede stradale, pur rallentati dalla rescissione del primo contratto d'appalto, sono stati, tuttavia, completati, ad eccezione della pavimentazione definitiva e di un piccolo tratto al chilometro. 13+000, interessato da un'interferenza con una cabina Enel.

Il tratto appena descritto è stato, quindi, aperto al traffico, a doppia carreggiata, nel dicembre 2011.

Sono, invece, in corso di esecuzione i lavori tra il chilometro 7+800 ed il chilometro 11+607, mentre non è stato possibile effettuare le previste attività nella parte iniziale del tracciato, a causa, come ho appena riferito, della presenza delle discariche abusive.

L'ANAS, ha fatto presente, altresì, che a tali criticità si sono, poi, aggiunte ulteriori difficoltà nella gestione dell'appalto, per un contenzioso insorto con l'Impresa aggiudicataria.

In considerazione di tali vicende, la società medesima sta valutando la possibilità di stralciare, dal citato appalto, quelle opere non immediatamente cantierabili, al cui completamento si procederà mediante una nuova gara, non appena saranno bonificate le aree sulle quali insistono le discariche abusive. Ciò permetterà di ultimare i lavori già in esecuzione nei tempi previsti.

Mi preme, inoltre, informare che i lavori di adeguamento della SS 268 saranno completati con la realizzazione del 3° tronco, che comprende lo svincolo di Angri.

Tale intervento, inserito nel POR FESR 2007-2013 è stato ammesso a finanziamento, come già noto agli Interroganti, per un importo di euro 53.414.920,00.

Allo stato attuale, il progetto esecutivo dei lavori relativi al 3° tronco, redatto dall'Intercantieri Vittadello S.p.A., aggiudicataria tramite appalto integrato dell'opera, è in corso di approvazione da parte di ANAS.

Infine, relativamente all'ultimo quesito, ANAS ritiene non praticabile la possibilità di chiudere al traffico l'arteria stradale interessata dai lavori, per la quale attualmente non sussistono condizioni di pericolo, in quanto indispensabile alla viabilità ed alla sicurezza in caso di esodo dei comuni vesuviani dell'*hinterland* napoletano. Al riguardo, segnalo che il competente ufficio territoriale di ANAS sta predisponendo uno studio tecnico economico legato all'introduzione

dei sistemi di controllo della velocità istantanea e/o media, denominati «Vergilius», al fine di incrementare in maniera significativa la sicurezza dell'intero tratto.

Nel concludere, assicuro che il Governo seguirà con la massima attenzione, il prosieguo delle attività necessarie alla realizzazione di questo importante progetto, che, senza dubbio, rappresenta un'arteria fondamentale per la mobilità dell'area vesuviana.

ALLEGATO 2

5-00136 Moretti: Sulla realizzazione della tangenziale nord-est di Vicenza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogante pone all'attenzione del Governo la necessità di realizzare un sistema viario funzionale alla riduzione del traffico veicolare che attraversa il centro abitato di Vicenza.

In merito, l'ANAS, interessata al riguardo, ha comunicato che su mandato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha avviato, il 2 luglio 2012, le attività propedeutiche alla elaborazione del progetto preliminare della «Tangenziale nord di Vicenza».

La medesima società ha provveduto, pertanto, ad analizzare preliminarmente, con studi di trasportistica mirati ed estesi alla vasta area interessata dagli interventi, i flussi di traffico esistenti e ad ipotizzare quelli futuri indotti dalla costruzione dell'infrastruttura; è stato anche valutato, l'impatto dell'opera a livello territoriale ed economico, arrivando ad identificare parametri utili a definire il dimensionamento della sezione stradale e, di conseguenza, le caratteristiche plano-altimetriche connesse con la categoria prescelta.

In data 17 aprile 2013, l'Amministrazione comunale di Vicenza ha richiesto, per la strada in argomento, l'adozione della categoria B di cui al decreto ministeriale 5 novembre 2001 – «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade».

ANAS ha proceduto, quindi, allo studio dei possibili tracciati al fine di individuare la soluzione idonea a dare risposta adeguata ai nuovi bisogni di mobilità dell'area derivanti dall'ampliamento dell'insediamento «Dal Din».

Attualmente, sono in corso le indagini geognostiche per la caratterizzazione dei terreni di sedime ed il rilievo aerofotogrammetrico di dettaglio.

Gli esiti di queste attività sono oggetto di continuo confronto e condivisione, in special modo con gli amministratori del comune di Vicenza.

Ricordo, da ultimo, l'incontro dello scorso 13 maggio nel cui ambito si è concordato circa l'opportunità di suddividere l'intervento in quattro stralci funzionali individuando le priorità di realizzazione.

In ordine alla tempistica, ANAS prevede che il progetto preliminare verrà ultimato entro il 15 dicembre 2013.

Per completezza d'informazione confermo, come evidenziato dall'interrogante, che la realizzazione della tangenziale nord-est di Vicenza rientra nell'ambito dell'infrastruttura strategica denominata «Completamento stradale Corridoio 5 e valichi» (legge n. 443 del 2001) ed è iscritta nel 10° Allegato Infrastrutture ai soli fini procedurali di Legge Obiettivo.

Assicuro che non appena il progetto preliminare sarà presentato ai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si procederà all'avvio delle procedure di Legge Obiettivo – nel rispetto delle modalità ivi previste – e quindi a porre in essere l'istruttoria disciplinata dagli articoli 165 e seguenti del decreto legislativo n. 163 del 2006, per il cui compimento sono previsti normativamente 120 giorni.

Il rispetto di tale termine è subordinato all'acquisizione dei pareri di competenza

delle altre amministrazioni, e quindi anche alla conclusione della procedura di VIA.

Non appena completata l'istruttoria, il progetto preliminare verrà sottoposto al CIPE per l'approvazione nella prima seduta utile.

Pertanto, allo stato, non è possibile indicare i tempi di realizzazione dell'intervento, non essendo ancora pervenuto, come ho appena evidenziato, il progetto preliminare.

Sotto il profilo economico-finanziario, faccio osservare che la delibera CIPE n. 5/2009 ha garantito una dotazione di 5 milioni di euro per la redazione del progetto preliminare per il « completamento della Tangenziale nord di Vicenza », a valere sul Fondo infrastrutture di cui all'articolo 6-*quinquies* della legge n. 133 del 2008 e all'articolo 18 della legge n. 2

del 2009, relativi a interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ogni ulteriore considerazione sul costo dell'intervento, comprensiva della disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione dell'opera a carico di risorse private, potrà essere formulata soltanto dopo la presentazione del progetto preliminare con il relativo quadro economico complessivo dell'intervento.

Nel concludere, assicuro che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti seguirà con la massima attenzione il prosieguo dell'*iter* ponendo in essere ogni utile azione, anche in relazione al reperimento delle necessarie risorse in sede dei prossimi atti di programmazione finanziaria, per la realizzazione di questo importante sistema viario che consentirà, senza dubbio, la riduzione del traffico urbano.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali (CUP) e di Professioni Area Tecnica (PAT) in merito all'esame della Relazione concernente la liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese (Doc. XXVII, n. 1)

67

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 30 maggio 2013.

Audizione di rappresentanti del Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali (CUP) e di Professioni Area Tecnica (PAT) in merito all'esame della Relazione concernente la liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese (Doc. XXVII, n. 1).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 12.35.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente in ordine alle riforme del Regolamento	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (III, V e XIV Camera e 3^a, 5^a e 14^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sugli esiti del Consiglio europeo del 22 maggio 2013 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	11
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (1^a e 4^a Senato e XI Camera)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale di rappresentanti delle organizzazioni sindacali e degli organismi rappresentativi delle categorie interessate nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP (Atto n. 11)	12
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1012: DL 54/2013 Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.	
Audizione dei rappresentanti della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze	13
Audizione dei rappresentanti della Confedilizia	13
Audizione dei rappresentanti di Confapi	13
Audizione dei rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia	13

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 251 Vendola e C. 328 Francesco Sanna e C. 923 Micillo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	14
Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. C. 631 Ferranti (<i>Esame e rinvio</i>)	15
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'efficacia del sistema giudiziario in relazione all'esame della proposta di legge C. 331 Ferranti, recante la delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

Audizione del capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Giovanni Tamburino, del presidente del tribunale di Milano, Livia Pomodoro, e del presidente aggiunto dell'ufficio GIP del tribunale di Milano, Claudio Castelli (*Svolgimento e rinvio*) 20

IV Difesa**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-00201 Duranti: Sulla partecipazione al programma per la realizzazione dell'aereo *JSF (F-35)* e agli accordi NATO di condivisione nucleare 21

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 25

5-00205 Cicu: Sull'attuazione della legge 31 dicembre 2012, n. 244, sulla revisione dello strumento militare 22

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 27

5-00202 D'Arienzo: Sulla soppressione di alcuni Comandi in Veneto ed in Friuli nella prospettiva della riforma dello strumento militare 22

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 29

5-00203 Nastri: Sulla partecipazione dei volontari in ferma breve ai concorsi per il reclutamento di allievi della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze armate e sulle iniziative da intraprendere al fine di esaurire le graduatorie dei concorsi già espletate 23

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 30

5-00204 Frusone: Sulla mancata trasmissione della Relazione annuale sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento 23

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 32

VI Finanze

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 35

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00185 Busin: Definizione dell'ambito di applicazione della disciplina in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore e del committente per i versamenti a titolo di ritenute sui redditi da lavoro dipendente e di IVA nell'ambito dei contratti di appalto e subappalto di opere e servizi 35

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 44

5-00186 Zanetti ed altri: Revisione della disciplina tributaria sulle società di comodo 36

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 46

5-00187 Causi: Impatto delle misure per il contrasto dell'evasione fiscale introdotte dal decreto-legge n. 201 del 2011 36

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 48

5-00188 Capelli ed altri: Riconoscimento della valenza retroattiva, a fini ICI, del carattere di ruralità dei fabbricati 38

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 51

5-00189 Bernardo: Proroga dei termini per la presentazione del Modello Unico 2013 e per il versamento della prima rata dell'IMU 38

<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	53
5-00190 Barbanti ed altri: Effetti sulla capacità creditizia della Cassa depositi e prestiti della partecipazione della stessa CdP al capitale di una nuova società alla quale fosse conferita la rete di Telecom	39
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	54
RISOLUZIONI:	
7-00005 Sottanelli ed altri: Proroga della detraibilità al 50 per cento delle spese di ristrutturazione edilizia.	
7-00025 Barbanti ed altri: Rafforzamento del regime di detraibilità delle spese per la ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica degli edifici (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	40
Sui lavori della Commissione	43
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva su: « Gli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali » (<i>Deliberazione</i>)	43
<i>ALLEGATO 7 (Programma deliberato dalla Commissione)</i>	56
AVVERTENZA	43
 VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
INTERROGAZIONI:	
5-00132 Manfredi: Sui lavori di ammodernamento della strada statale 268 del Vesuvio ...	61
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	63
5-00136 Moretti: Sulla realizzazione della tangenziale nord-est di Vicenza	61
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	65
 X Attività produttive, commercio e turismo	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti del Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali (CUP) e di Professioni Area Tecnica (PAT) in merito all'esame della Relazione concernente la liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese (Doc. XXVII, n. 1)	67

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 4,40



17SMC0000290